

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 244

Anno 51

20 agosto 2020

N. 293

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2020, N. 1024

**Approvazione dei regolamenti per l'attività venatoria nell'area contigua dei
Parchi regionali Valli del Cedra e del Parma, Boschi di Carrega, Taro, proposti
dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 AGOSTO 2020, N. 1024

Approvazione dei regolamenti per l'attività venatoria nell'area contigua dei Parchi regionali Valli del Cedra e del Parma, Boschi di Carrega, Taro, proposti dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera

1) di approvare i Regolamenti per lo svolgimento dell'attività venatoria nell'Area contigua dei Parchi regionali Boschi di Carrega, Valli del Cedra e del Parma, Taro, proposti con nota ns. prot. n. 371895 del 19 maggio 2020, secondo i testi di cui agli allegati A, B, C, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

2) di subordinare l'applicazione degli articoli 21 del Regolamento Parco Valli del Cedra e del Parma, 14 del Regolamento

Parco Boschi di Carrega relativi alla caccia al cinghiale in braccata, all'acquisizione del parere preventivo positivo di ISPRA, in considerazione del fatto che le Linee guida ministeriali per la gestione del cinghiale nelle aree protette prevedono l'utilizzo di tecniche meno impattanti (caccia di selezione e girata);


3) di pubblicare i Regolamenti di cui agli Allegati A, B, C, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32 comma 4 della LR 6/2005;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/ProgrammiPiani-e-Regolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-aree-protette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-aree-protette>;

5) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale di pubblicare i Regolamenti sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica;

6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Allegato A




PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA



REGOLAMENTO SPECIFICO DI SETTORE PER LA GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA

AREA CONTIGUA

STAGIONI VENATORIE 2020/2021- 2021/2022 – 2022/2023



Adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 19 del 21/02/2020

Sede Legale: P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR) Tel: 0521-354111 – Fax: 0521-858260
info@parchiemiliaoccidentale.it – PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it – www.parchiemiliaoccidentale.it
P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1****AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA NEI TERRITORI DELL'AREA CONTIGUA**

Gli indirizzi della gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale Boschi di Carrega costituiscono applicazione integrata e coordinata dei principi contenuti nelle normative nazionali e regionali in materia di Aree protette, di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394, alla Legge Regionale 17/02/2005 n. 6, alla Legge Regionale 23/12/2011 n. 24 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla Legge 11/2/1992 n. 157 e alla Legge Regionale 15/2/1994 n. 8 modificata dalla Legge Regionale 16/02/2000 n. 6, nonché del Regolamento Regionale 27/05/2008 n. 1 e delle Norme di Attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco Boschi di Carrega approvato con atto di Giunta Regionale n. 2002/1236 del 15/07/2002.

ART. 2**PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA**

Nell'area di Parco, in conformità alla normativa vigente, l'attività venatoria è vietata.

Alla gestione faunistico/venatoria dell'area contigua (complessivamente di 1416,17 ettari provvede l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, di seguito indicato come Ente di gestione (EdG), in forma diretta, previa intesa con la Regione, in conformità anche con l'art. 38 della LR 6/2005.

Nell'area contigua l'attività venatoria è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi e i criteri adottati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigenti.

ART. 3**FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

La procedura di approvazione del presente Regolamento di durata triennale (stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), avviene secondo il disposto dell'art. 18, comma 4 della LR 13/2015 e in conformità agli artt. 35, 36, 37, 38 della LR 6/2005.

ART. 4**PERIMETRAZIONE E TABELLAZIONE**

L'esercizio dell'attività venatoria, si svolge in una zona all'interno del perimetro dell'area contigua (art. 25, comma 1, lettera e) della LR 6/2005, art. 32 della L 394/91 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale del Parco, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1236 del 15/07/2002) situata nei Comuni di Sala Baganza e Fornovo e con una superficie complessiva di 710,08 ettari. Per l'individuazione dell'area contigua il cui perimetro è riportato nell'allegato cartografico, parte integrante del presente Regolamento, si considerano i seguenti confini:

dal nucleo del paese di Sala Baganza, Strada delle Anime fino alla Gruzza, poi lungo la strada del Castellaro fino alla Cortaccia, a Via Di Vittorio e lungo la comunale per San Vitale Baganza, fino al prosciuttificio Fontana escluso. Proseguendo fino alla Strada del cimitero, lungo la comunale per Neviano de Rossi, fino al confine comunale con Fornovo. Da qui per la Bovaia, Buca della Volpe, Ca' Nuova, Cafragna, fino al Rio Solvara.

L'area contigua soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti la specificazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, riportanti la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN PREPARCO - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI", sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente di gestione. Le zone dell'area contigua escluse alla caccia (Zona di Rispetto) e il confine perimetrale del Parco sono tabellati a cura dell'EdG.

La tabellazione effettuata precedentemente all'approvazione della LR 6/2005 è valida anche agli effetti del presente Regolamento, il termine "preparco" riportato sulle tabelle è da leggersi come omologo di "area contigua".

ART. 5**AREE ESCLUSE ALL'ATTIVITA' VENATORIA**

Nell'area contigua permane la Zona di Rispetto, precedentemente istituita e opportunamente tabellata, per complessivi 466,09 ha, a cui vanno aggiunti 240 ha esclusi dall'attività venatoria (Zona di Rispetto integrale).

ART. 6
VIGILANZA VENATORIA

La vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, come da art. 27, comma 26 della LR 24/2011 e a tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 della LR 24/2011.

ART. 7
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Nel territorio del Parco e dell'area contigua, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi), o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione, l'EdG, può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite dal Piano di Gestione e Controllo del cinghiale approvato ai sensi dell'art. 37, comma 2 della LR 6/2005 e della normativa vigente, sotto la propria diretta responsabilità e controllo.

L'EdG organizza le operazioni di cattura e i piani di contenimento anche attraverso abbattimenti, avvalendosi del personale di Vigilanza del Parco e in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'EdG stesso, così come previsto dalla L 394/1991 e s.m.i., dalla LR 6/2005 e dalla LR 8/1994 e s.m.i., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge e aventi le caratteristiche riportate nel Piano di Gestione sopra richiamato. L'EdG, per organizzare al meglio la gestione dei piani di controllo, potrà emanare ulteriori specifiche direttive.

In ogni caso il controllo andrà esercitato esclusivamente se sussistono effettive condizioni di squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari o per altre cause, ai sensi dell'art. 19 della L 157/1992 e della LR 6/2005.

Il controllo va esercitato mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ecologici e, soltanto in caso di inefficacia di tali metodi, ricorrendo agli abbattimenti. Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del RR 1/2008, nonché di tutti gli atti attinenti dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e della legislazione vigente.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 8
ACCESSO VENATORIO ALL'AREA CONTIGUA

L'accesso dei cacciatori avviene in base alla programmazione delle presenze, riservando l'accesso prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua secondo il seguente ordine di preferenza, in conformità anche al PFVR vigente:

- i residenti nei territori del Parco e dell'area contigua;
- i residenti nei Comuni che abbiano parte del proprio ambito amministrativo ricompreso nel territorio del Parco e dell'area contigua (Sala Baganza, Collecchio, Fornovo).

Nel caso in cui non venissero coperti tutti i posti disponibili, per quelli residuali potranno essere accolte anche le domande rispondenti ai seguenti criteri:

- proprietari di terreni all'interno dell'area di Parco e dell'area contigua, pur se non residenti;
- residenti negli altri Comuni della Provincia territorialmente competente;
- residenti nelle altre Province della Regione o in altre Regioni.

ART. 9
DENSITA' VENATORIA

La densità venatoria è stabilita dal rapporto tra superficie del territorio cacciabile (espresso in ettari) e il numero di posti caccia, con il valore di 1/18; per le stagioni venatorie di validità del presente Regolamento sono esclusi dal conteggio i cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale in forma selettiva o appartenenti alle squadre di braccata o ai gruppi di girata, approvati dalla Regione, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) per il territorio di competenza, in conformità all'art. 11, comma 3 del RR 1/2008, in quanto, nel periodo di contemporaneità con altre forme di caccia, praticano l'attività venatoria in specifiche giornate settimanali e in modo esclusivo.

Visto che la superficie cacciabile nel territorio dell'area contigua risulta essere di ettari 710,08, cui vanno aggiunti ettari 466,09 di Zona di Rispetto aperta alla caccia al cinghiale (vedi art. 13 del presente Regolamento), per un totale di 1176,17 ettari di territorio destinato alla caccia programmata, l'accesso sarà riservato ad un numero di cacciatori non superiore a 65.

ART. 10**TESSERINO DI AMMISSIONE**

Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori autorizzati all'accesso venatorio nella zona di caccia dell'area contigua di cui all'art. 8, è previsto apposito tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'EdG.

Le domande di ammissione per l'annata 2020/2021 devono essere presentate nei giorni 24 luglio 2020 dalle 17:30 alle 20:00 e 25 luglio 2020 dalle 10:30 alle 13:00, presso gli uffici del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, Centro R. Levati, Via Olma, 3 – Sala Baganza (tel. 0521/833440).

La graduatoria degli ammessi sarà esposta entro il 03/08/2020 presso il Centro R. Levati, sul sito web dell'Ente di gestione e all'Albo Pretorio del Comune in cui insiste la sede della Comunità del Parco (Sala Baganza).

Nelle annate 2021/2022 e 2022/2023, le date di presentazione delle domande e la data di esposizione della graduatoria degli ammessi, saranno specificate nel regolamento annuale.

Le domande pervenute oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione.

Nel caso in cui le domande pervenute al Parco fossero superiori al numero massimo di cacciatori ammissibili, fatto salvo l'ordine di preferenza di cui all'art. 8, sarà riconosciuta priorità di accesso sulla base dei seguenti criteri:

- 1) data e ordine di presentazione della domanda;
- 2) attività volontaria prestata e dichiarata sulla domanda in occasione di censimenti, catture e rilasci, miglioramenti ambientali, piani di contenimento ecc. sia nel territorio del Parco che dell'area contigua.

Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente sui documenti previsti dalle leggi vigenti e sul tesserino rilasciato dall'EdG. È fatto obbligo, per chi proviene nella stessa giornata di caccia **da ambiti diversi dall'area contigua**, di "depositare", prima dell'accesso alla stessa, eventuali capi di fauna abbattuta, annotando il deposito sul tesserino venatorio regionale.

A chiusura della stagione venatoria il tesserino, unitamente alle schede biometriche di valutazione dei capi abbattuti, dovrà essere riconsegnato all'EdG entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. L'EdG escluderà per la stagione venatoria successiva coloro che non avranno riconsegnato, entro i termini previsti per la presentazione della domanda di ammissione, il tesserino rilasciato dall'EdG e le schede biometriche di valutazione dei capi abbattuti.

In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, per ottenere il duplicato il titolare deve rivolgersi all'EdG delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia al Servizio di Vigilanza dell'EdG medesimo.

Coloro che avranno riconsegnato il tesserino venatorio di cui al presente articolo, in ritardo rispetto alla prevista data del 31 marzo, per essere ammessi a partecipare alla stagione venatoria in corso, dovranno versare all'EdG un contributo suppletivo di € 30,00.

L'Ente di gestione potrà prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria (art. 16 L 394/1991, art. 38 LR 6/2005, art. 3, commi 11 e 12 LR 24/2011).

Prima dell'inizio delle stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e sulla base delle indicazioni specificate nella graduatoria degli accessi, i cacciatori ammessi dovranno recarsi presso la sede dell'EdG per ritirare il tesserino personale, che sarà rilasciato dietro pagamento di una quota fissa di € 60,00 a carico dei cacciatori che saranno ammessi a svolgere attività venatoria nell'area contigua. Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici e indennizzi danni da fauna in area contigua.

Viste le disposizioni di cui all'art.14, comma 1 relative alla caccia collettiva al cinghiale in battuta o braccata ed in particolare alla limitazione ad un massimo di 40 cacciatori in esercizio contemporaneo, in ragione della necessità di rotazioni, la quota dovuta da ciascuna squadra ammessa viene stabilita in € 4000,00 (calcolata in € 100,00 per ogni cacciatore), oltre ad € 60,00 per ogni cacciatore ulteriore appartenente alla squadra medesima, riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna.

La quota dovuta dai cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale in gruppi di girata, viene stabilita in € 100,00 per ogni cacciatore. Il contributo dovuto dai cacciatori ammessi alla caccia al cinghiale viene stabilito in ragione delle quote in vigore in altre aree contigue provinciali e in ragione del rimborso delle spese tecniche per il possibile utilizzo (concordato con l'EdG), del Centro di Raccolta dell'EdG per il trattamento delle carcasse degli animali abbattuti.

I cacciatori si impegnano a collaborare in attività riguardanti la gestione faunistica, anche al di fuori del periodo di caccia (censimenti, catture, osservazioni, piani di contenimento, ...).

ART. 11**SPECIE CACCIABILI E CARNIERE**

In considerazione delle attuali conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, quelle cacciabili nell'area contigua nelle stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento e con le modalità consentite dallo stesso, sono:

- fagiano (*Phasianus colchicus*) **solo il maschio**
- lepore comune (*Lepus europaeus*)
- beccaccia (*Scolopax rusticola*)

- cinghiale (*Sus scrofa*).

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due (2) capi di fauna selvatica stanziale e comunque non più di un (1) capo di lepore.

In ciascuna stagione venatoria, ogni cacciatore non può abbattere complessivamente più di due (2) capi di lepore e più di tre (3) capi di beccaccia.

Il cinghiale (*Sus scrofa*) è cacciabile secondo le modalità determinate nel presente Regolamento agli artt. 13 e 14.

Per le stagioni venatorie 2021/2022 e 2022/2023, qualora dai dati dei censimenti organizzati dall'EdG nell'area contigua, emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile inserire la caccia al fagiano femmina e/o la caccia in selezione al capriolo, il presente Regolamento dovrà quindi essere integrato e inviato alla Regione per l'approvazione.

ART. 12

PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA

I periodi generali di attività venatoria sono fissati dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigente con le seguenti disposizioni:

- giornate di caccia alla fauna stanziale: non più di 3 alla settimana, a scelta, a partire dalla terza domenica di settembre, con esclusione del mercoledì che verrà dedicato alla sola caccia al cinghiale;
- dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica fino alle ore 13:00;
- orari di caccia: orario di inizio secondo il Calendario Regionale al momento vigente previsto per la caccia alla fauna stanziale e orario di termine alle ore 13:00;
- la lepore comune è cacciabile fino al 16 novembre, il fagiano maschio fino al 28 novembre, la beccaccia dal 1° ottobre fino al 28 novembre esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma.

ART. 13

PRELIEVO DEL CINGHIALE ATTRAVERSO LA CACCIA DI SELEZIONE

La presente disposizione avviene nel rispetto degli artt. 11 e 12 del RR 1/2008 e degli obiettivi di pianificazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale e del Calendario Venatorio Regionale vigenti.

Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area Protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole.

Il prelievo del cinghiale in selezione ha inoltre lo scopo di facilitare la finalità individuata dal PFVR, che include l'area contigua nel comprensorio di collina, avente come densità obiettivo il numero di 0 capi/100 ha.

Benché con questa densità obiettivo non si ritenga di dover impostare il piano di prelievo in selezione sulla base di censimenti esaustivi, si ritiene comunque di commisurare il piano stesso alle stime di presenza effettuate nella primavera dell'annata venatoria in corso, al lavoro di verifica del prelievo condotto durante la stagione venatoria precedente e sulla base della quantificazione dei danni registrati nel corso dell'ultima annualità e di eventuali piani di controllo.

Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.

Il prelievo del cinghiale in selezione verrà assegnato a cacciatori che collaborano con il Parco, partecipando ai censimenti del Capriolo e alle ulteriori attività di gestione faunistica (vedi Allegato Tecnico).

L'accesso al prelievo avverrà nel rispetto del presente Regolamento, sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione, come riportato nell'Allegato Tecnico.

I restanti posti (se rimanenti) verranno assegnati ad altri cacciatori di selezione nel rispetto del precedente art. 8, fino ad un limite massimo di 15 cacciatori/die.

Per la caccia in selezione vengono individuate delle parcelle di dimensione sub territoriale, coincidenti con le attuali parcelle di censimento per il capriolo, articolate in zone.

L'EdG si riserva di assegnare a ogni cacciatore di selezione un numero definito di fascette per il contrassegno del capo abbattuto.

I cacciatori di selezione ammessi e la graduatoria relativa, saranno considerati a tutti gli effetti fino al termine della stagione venatoria di riferimento.

La domanda di ammissione alla caccia di selezione dovrà avvenire su apposito modulo predisposto dall'EdG ed essere consegnata entro e non oltre l'inizio dell'attività venatoria specifica, presso gli uffici del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, Centro R. Levati - Via Olma, 3 (teL 0521/833440).

La partecipazione alla caccia di selezione avverrà dietro pagamento di una quota di euro 100,00 (cento/00) a carico dei cacciatori che saranno ammessi alla caccia in selezione stessa (art. 38 LR 6/2005), come contributo economico commisurato alle spese di gestione e di organizzazione delle attività di gestione degli ungulati. La graduatoria di ammissione verrà resa pubblica dall'Ente di gestione, in tempo utile per l'inizio dell'attività venatoria e pubblicata

all'Albo Pretorio del Comune in cui insiste la sede della Comunità del Parco, presso il Centro "R. Levati", sede del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e sul sito web dell'Ente.

Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente dopo l'abbattimento sui documenti previsti dalle leggi vigenti.

Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici nell'area contigua. L'EdG stabilirà altresì una quota annuale a carico del cacciatore, per ogni capo abbattuto, quale contributo dei cacciatori in selezione alle spese di gestione e organizzazione (art. 12 RR 1/2008) come meglio specificato nell'Allegato Tecnico.

Prima dell'avvio della caccia di selezione, il Parco comunicherà alla Regione (STACP) l'elenco degli ammessi al prelievo selettivo.

Tempi e modalità della caccia in selezione vengono riportati nell'Allegato Tecnico, facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

La caccia di selezione verrà attuata attraverso l'individuazione dei capi da abbattere e secondo le modalità previste nel presente Regolamento. I capi da abbattere vengono preventivamente comunicati alla Regione, nei tempi stabiliti dal RR 1/2008.

Al 30 novembre di ogni anno, l'Ente Parco valuterà lo stato di attuazione del piano di prelievo e le modalità di continuazione dello stesso, al fine di incentivarne l'efficienza nel mese di gennaio successivo.

L'Ente di gestione si riserva, in ragione del carattere sperimentale della caccia al cinghiale in selezione, di apportare tramite propri e separati atti, modifiche o integrazioni non sostanziali all'Allegato Tecnico in ragione di eventuali problematiche che dovessero sorgere e si rendessero necessarie al fine di migliorarne la pratica gestionale e il raggiungimento degli obiettivi di pianificazione che il Piano Faunistico Venatorio Regionale ha indicato.

ART. 14

MODALITA' PER LA CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

Benché la caccia collettiva al cinghiale in area contigua debba essere esercitata di norma con il metodo della girata, per ragioni di efficacia e di residenza dei cacciatori ammessi, la caccia potrà essere esercitata anche in battuta o braccata in squadre organizzate, riconosciute dalla Regione a norma di legge, composte da cacciatori aventi diritto e in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del RR 1/2008. Dette squadre dovranno essere composte in esercizio da un minimo di 15 cacciatori, fino ad un massimo di 40; non è consentito l'uso di un numero di cani superiore a 6.

Nel caso in cui più di una squadra avente diritto facesse domanda per accedere all'esercizio in area contigua, l'accesso al prelievo, in ragione della dimensione del territorio cacciabile e della tipologia di caccia, sarà riservato esclusivamente a un massimo di due squadre per ogni stagione venatoria. In base ai disposti dell'art. 38 della LR 6/2005 e dell'art. 32 della L 394/1991 sarà data priorità d'accesso alle squadre composte dal maggior numero di cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni territorialmente interessati dal Parco e dall'area contigua. A parità di cacciatori residenti, i capisquadra proporranno all'Ente di gestione un accordo in grado di garantire l'accesso di tutte le squadre all'attività venatoria sulla base del principio della turnazione annua, in caso di mancato accordo l'EdG procederà "a sorteggio".

Le due squadre eserciteranno l'attività venatoria in modo alternato nelle giornate consentite; è compito dei capisquadra concordare con l'Ente di gestione un calendario delle presenze, nel rispetto del calendario venatorio vigente.

Durante la caccia al cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi fuoristrada, esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti e solo quando le condizioni ambientali lo consentano, senza arrecare danni al fondo; diversamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dei territori di caccia, su strade pubbliche e/o in modo tale da non arrecare intralcio alla normale circolazione dei veicoli.

È compito del Caposquadra organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia collettiva al cinghiale.

Giornate di caccia:

- dal 2° mercoledì di ottobre al 2° sabato di dicembre due giornate fisse alla settimana (mercoledì e sabato), di cui il mercoledì per la caccia in braccata e il sabato per la caccia con il metodo della girata;
- dal 3° mercoledì di dicembre al penultimo sabato di dicembre due giornate fisse alla settimana (mercoledì e sabato per la sola caccia in braccata).

Orari di caccia: come da Calendario Venatorio Regionale al momento vigente.

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, l'EdG si riserva di richiedere ed emanare eventuali provvedimenti integrativi a quelli già previsti nel presente Regolamento, oltre a quelli di seguito elencati:

1. nella giornata di caccia, riscontrata la presenza di cinghiali nella Zona di Rispetto, il Caposquadra (**battuta/braccata**) potrà avvalersi della collaborazione di due conduttori di cani, scelti tra cacciatori appartenenti alla squadra e con non più di 4 cani, per la ricerca, lo scovo e l'abbattimento dei cinghiali. Detta azione di caccia dovrà avvenire con modalità che non arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema, ed in ogni caso con il minor disturbo possibile, e dovrà essere comunicata preventivamente al Servizio Vigilanza del Parco. Il Parco nominerà, antecedentemente all'apertura del periodo venatorio ed in accordo con il Caposquadra, un elenco di n. 6 cacciatori autorizzati all'accesso nella Zona di Rispetto. Dette azioni potranno avvenire solo a conclusione della caccia con il metodo della girata (dal 2° sabato di ottobre al 2° sabato di dicembre).

2. **la caccia in forma collettiva** al cinghiale in area contigua non è consentita su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. A norma dell'art. 21, comma 1, lett. m) della L 157/1992, nella caccia al cinghiale in forma collettiva, l'autorizzazione al recupero entro il 31 gennaio di eventuali giornate di interruzione dovuta a neve, potrà essere rilasciata a discrezione dell'Ente di gestione, in accordo con lo STACP competente per territorio. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie potranno essere imposte dall'Ente qualora ne riscontrasse la necessità per giustificati motivi.
3. **è vietato a chiunque**, appartenente alle squadre del cinghiale e/o ai gruppi di girata e non, compiere atti aventi lo scopo di impedire la normale movimentazione dei cinghiali, salvo che non si tratti di interventi autorizzati dal Parco, a scopo di tutela delle coltivazioni;
4. **è fatto obbligo**, per ragioni di carattere sanitario e in ottemperanza al RR 1/2008, eseguire i dovuti accertamenti biometrico/sanitari, attraverso misurazioni e campioni biologici su tutti gli animali abbattuti dalla squadra e/o dal gruppo di girata durante ogni singola giornata di caccia al cinghiale. Il Caposquadra o altro cacciatore da lui delegato, sotto la supervisione tecnico/scientifica dell'EdG, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia; la documentazione in copia, dovrà essere consegnata settimanalmente all'E.D.G., unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate;
5. **in caso di sospetto ferimento**, il Caposquadra è tenuto ad avviare le procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato. Le procedure di recupero avverranno secondo i disposti dell'art. 20 del RR 1/2008.
Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di vigilanza (Guardiaparco) e previa autorizzazione ad accedere rilasciata dall'EdG stesso;
6. **ogni forma di pasturazione** è vietata in area contigua.

In merito alla necessità di ridurre i danni da cinghiale registrati nel Parco e nell'area contigua e per assicurare ulteriori idonei interventi gestionali si ritiene di consentire anche azioni di caccia con il **metodo della girata** (squadre regolarmente approvate dalla Regione, a norma di legge).

Le modalità di esercizio, nel rispetto dell'accesso venatorio di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché in riferimento all'allegato tecnico del RR 1/2008, saranno le seguenti:

- per le stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento, l'Ente di gestione in modo da rendere il prelievo più efficace stabilisce di ammettere e alternare fino ad un massimo di due gruppi di girata nelle giornate consentite;
- in base ai disposti dell'art. 38 della LR 6/2005 e dell'art. 32 della L 394/1991 sarà data priorità d'accesso alle squadre composte dal maggior numero di cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni territorialmente interessati dal Parco e dall'area contigua. A parità di cacciatori residenti, i capisquadra proporranno all'Ente di gestione un accordo in grado di garantire l'accesso di tutte le squadre all'attività venatoria sulla base del principio della turnazione annua. In caso di mancato accordo, l'Ente di gestione procederà "a sorteggio";
- sarà compito dei Caposquadra, concordare con l'Ente di gestione un calendario delle presenze, nel rispetto del calendario venatorio vigente. Gli stessi dovranno altresì organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al cinghiale;
- la caccia in girata è consentita dal 2° sabato di ottobre al 2° sabato di dicembre, esclusivamente nella giornata di sabato, con orario venatorio come da Calendario Venatorio Regionale al momento vigente;
- la zona di girata assegnata viene individuata dall'Ente di gestione, all'interno della perimetrazione di cui all'art. 4, nella zona a sinistra della strada comunale che dalla frazione di Maiatico conduce alla Bovaia e con inclusione della Zona di Rispetto, con la seguente modalità: "nella giornata di caccia, riscontrata la presenza di cinghiali nella Zona di Rispetto, il Caposquadra potrà disporvi una azione di girata, solo previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte del Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione, da effettuarsi di volta in volta avuto riguardo alla gravità della situazione"; in alternativa, l'Ente di gestione potrà stabilire per ragioni di carattere gestionale, di circoscrivere l'azione di girata al territorio della sola Zona di Rispetto;
- il gruppo di girata è composto da n. 1 conduttore di cane da limiere, responsabile del gruppo, e da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di legge; ad ogni singola azione di girata partecipa il conduttore di cane da limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori;
- a norma del RR 1/2008, potranno partecipare all'azione di girata un massimo di due invitati, designati dal conduttore e comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), e), f), h);
- il conduttore, o un suo sostituto appositamente designato, compila preventivamente per ogni azione di girata, un'apposita scheda di presenza e, al termine della azione di caccia, un'apposita scheda di abbattimento;
- al fine di garantire l'efficienza delle azioni di caccia i partecipanti alla caccia al cinghiale con il metodo della girata verranno designati dal Caposquadra responsabile del gruppo. Restano altresì valide le disposizioni contenute nei provvedimenti integrativi di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6 sopra riportati.

Prima dell'inizio della stagione venatoria, è fatto obbligo per il Caposquadra, di consegnare al Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, l'elenco dei cacciatori appartenenti alla squadra di girata e gli specifici requisiti di legge (RR

1/2008 art. 2, comma 1, lettere c), e), f), h), nonché la certificazione dell'abilitazione ENCI per i cani utilizzati nelle azioni di caccia.

È compito del responsabile del gruppo di girata organizzare l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento della caccia al cinghiale con il metodo della girata, vista altresì la concomitanza nella giornata di caccia al cinghiale di altre forme di caccia autorizzate.

L'Ente di gestione si riserva la possibilità di ulteriori limitazioni qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo.

ART. 15

CENSIMENTI E MONITORAGGI

Tutte le operazioni venatorie dovranno essere sottoposte a monitoraggio (sforzo di caccia, tableaux, ecc.) con particolare rilevanza per i censimenti, per la conservazione di alcuni reperti (epifisi ulnare della lepre, ecc.) e per specifiche misurazioni biometriche indicate dall'EdG.

L'Ente di gestione predisporrà schede di osservazione, censimento, misure biometriche, per il monitoraggio e la gestione della fauna nell'area contigua, in conformità con i disposti dell'I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Le schede debitamente compilate, dovranno essere restituite all'EdG, insieme al tesserino venatorio, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 16

CATTURE E RIPOPOLAMENTI

L'unica forma di ripopolamento di piccola fauna stanziale che non ha controindicazione tecnica, è quella con animali provenienti da zone di ripopolamento e cattura localizzate nelle vicinanze dei luoghi di destinazione o l'irradiazione naturale. Eventuali azioni di ripopolamento, intese come immissione di animali, in aree dove le popolazioni naturali non siano sufficientemente abbondanti e quindi tesi a garantire una maggiore vitalità a popolazioni isolate o rarefatte, dovranno essere soggetti a specifici progetti di fattibilità previo parere dell'EdG. Essi avverranno sotto il controllo diretto del personale dell'EdG. Al di fuori di tale contesto, al fine di valorizzare la riproduzione naturale, nel territorio dell'area contigua non è consentita l'immissione di esemplari di riproduttori di nessun tipo.

Nelle porzioni di area contigua indicate dall'EdG è consentita l'attività di cattura a scopo di ripopolamento di lepre e fagiano, sulla base della consistenza delle popolazioni di ogni singola porzione e del calcolo della eventuale quota catturabile. Le catture vengono effettuate di norma a partire dalla prima decade di dicembre fino al 31 gennaio dell'anno successivo, mediante l'impiego di battute e reti verticali a tramaglio per la lepre (senza l'uso del cane) e di apposite gabbie autocatturanti per il fagiano (rese inattive nottetempo). Le catture vengono autorizzate e realizzate da personale dell'Ente di gestione, con la collaborazione dei cacciatori aventi diritto e di volontari indicati nominativamente dal Parco stesso. L'EdG, previa intesa con la Regione, stabilisce la destinazione del catturato che potrà essere ridistribuito sul territorio dell'area contigua con l'intento di costituirvi e rafforzarvi ecotipi locali, oppure ceduto a condizioni da stabilirsi ad altre zone protette della Provincia. Resta inteso che eventuali azioni di cattura, immissione o reintroduzione, dovranno essere soggette a specifici progetti di fattibilità approvati dall'Ente di gestione e sentita la Regione ai sensi dell'art. 38 della LR 6/2005.

ART. 17

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI

L'EdG incentiva e ricerca criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.

L'EdG stabilirà graduatorie di merito (tramite punteggi) per i cacciatori che presteranno la loro opera in favore del potenziamento del patrimonio faunistico, dei miglioramenti ambientali e di tutte le attività connesse con la gestione faunistica, comprese le attività di promozione e divulgazione.

ART. 18

RANDAGISMO

Gli Enti territorialmente interessati cureranno di comune intesa la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al contenimento del randagismo.

ART. 19

RISARCIMENTI E PREVENZIONE DEI DANNI PROTTI DALLA FAUNA SELVATICA

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'Ente di gestione per la "Zona Speciale di caccia in area contigua", laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in area contigua nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo

venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico – ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.

Le richieste di risarcimento danni relative alla “Zona Speciale”, dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede dell’Ente di gestione che si occuperà dell’istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi.

Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia in area contigua è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approntate dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017).

I contributi per il risarcimento danni derivati da specie cacciabili in “Zona speciale di caccia in Area Contigua” sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di Bilancio dell’Ente di gestione e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamata.

L’Ente di gestione si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

ART. 20

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

L’EdG programmerà annualmente impegni di miglioramento ambientale a sostegno della fauna selvatica.

ART. 21

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ VENATORIA CON IL CANE DA SEGUIDA

Nell’area contigua, durante l’esercizio venatorio, ad esclusione della caccia al cinghiale, non potrà essere superato il numero di due componenti per squadra che pratici la caccia coi cani da seguita, con un massimo di un cane pro capite. Inoltre, è vietato, alle squadre di cacciatori sullo stesso territorio, accordarsi e coordinarsi per una battuta comune. È altresì vietato fiancheggiare in qualsiasi modo la battuta, pur con l’ausilio di cani da ferma.

ART. 22

ADDESTRAMENTO CINEGETICO

Il normale addestramento come da Calendario Venatorio, sarà consentito alle sole persone ammesse all’esercizio venatorio nell’area contigua e il termine coinciderà con la data di chiusura della caccia alla fauna stanziale.

ART. 23

SANZIONI

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, comprese le disposizioni contenute nell’Allegato Tecnico, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all’applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/81.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, su proposta della apposita Commissione nominata dall’Ente di gestione Parco (Delibera di CE n. 108 del 29/12/2014), la sospensione dell’autorizzazione all’attività venatoria nell’area contigua per l’annata in corso e fino ad un massimo di due stagioni venatorie.

ART. 24

DISPOSIZIONI FINALI

È vietato il trasporto di armi e/o munizioni nell’intero territorio dell’Area Protetta, se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall’Ente.

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell’area contigua, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente. In seguito all’avvio di tali procedure, nell’area oggetto del rinvenimento, l’Ente di gestione si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l’eventuale sospensione dell’attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, tra cui: L 394/1991, LR 6/2005, L 157/1992, LR 8/1994 c.m. dalla LR 6/2000 e s.m.i., RR 1/2008, Dir. 79/409/CEE, Dir. 2009/147/CEE, Piano Faunistico Venatorio, Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, DGR 1147/2018.

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui agli artt. 10 e 14 e dalle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, saranno destinati prioritariamente alla:

- attuazione dei programmi faunistici del Parco e dell’area contigua;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Il presente Regolamento specifico di settore, detta le norme valide per le stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; fatte salve integrazioni/modifiche che si rendessero necessarie nel corso delle suddette annate, quali adeguamenti/aggiornamenti dovuti ai calendari venatori regionali vigenti e che verranno approvate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti.

Allegato Tecnico**CINGHIALE: PIANO DI PRELIEVO IN SELEZIONE****Tempi e modalità**

Tempi: nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Giornate e Orari venatori: come da Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, ad esclusione di domenica e festivi in cui la caccia non è consentita.

La caccia al cinghiale in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve. Non è consentita la pasturazione in ogni sua forma.

Questa tipologia di caccia si esegue solo dopo approvazione del piano di prelievo, suddiviso per sessi e classi di età come da indicazioni del RR 1/2008 da parte della Regione e nel rispetto del calendario venatorio regionale al momento vigente.

Capi prelevabili Stagione 2020/2021
M e F tutte le classi ad eccezione delle femmine adulte accompagnate in aree a gestione conservativa: dal 4 maggio al 30 settembre
M e F tutte le classi: dal 2 ottobre al 30 marzo. Nel periodo 1° febbraio - 30 marzo, se le F adulte risultano accompagnate da giovani, andrebbe data priorità all'abbattimento di quest'ultimi, come evidenziato da ISPRA

Capi assegnabili: i capi assegnabili a ogni cacciatore e le parcelle di esercizio della caccia di selezione, anche in ragione della graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella stagione venatoria precedente, verranno affidati nominalmente prima dell'inizio della stagione venatoria. Nel caso di rinuncia del capo assegnato da parte del cacciatore, lo stesso potrà essere assegnato ad altro cacciatore, nel rispetto del piano approvato e in funzione prioritariamente della richiesta del cacciatore stesso.

L'EdG fornirà a ogni cacciatore apposito contrassegno numerato corrispondente al capo assegnato.

Modalità: il foglio giornaliero di presenza dovrà essere recapitato all'EdG mediante apposita cassetta opportunamente collocata nella sede dell'EdG. Potranno accedere alla apertura della citata cassetta e alla raccolta dei fogli giornalieri i soli Agenti dell'Ente di gestione o altri Agenti (art. 27, comma 27 della LR 24/2011), in accordo con l'Ente di gestione. L'Ente potrà predisporre altresì metodi ulteriori per facilitare la comunicazione tra i cacciatori esercitanti la caccia di selezione, sulla rispettiva presenza sul territorio nelle giornate di caccia.

L'Ente di gestione disciplina l'attività di accompagnamento, che deve essere effettuata comunque nel rispetto del RR 1/2008 e pertanto esercitata da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo. L'accompagnamento potrà essere effettuato anche da persone abilitate all'uso autorizzate dall'Ente stesso, aventi un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con il sistema della cerca e dell'aspetto, senza l'uso di cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente le armi indicate nel RR 1/2008, ovvero:

- armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 5.6 mm, caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- è vietato portare e/o utilizzare cartucce a munizione spezzata.

Si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative al fine di giungere ad una auspicabile sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Ogni cacciatore è tenuto, dopo il tiro, ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto di impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto ad avviare nel più breve tempo possibile, le procedure di recupero attraverso il conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero come da art. 2, comma 1, lett. g) del RR 1/2008 e l'uso del cane da traccia abilitato. Le procedure di recupero avverranno secondo i disposti dell'art. 20 del RR 1/2008. Nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sopra descritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione.

Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di vigilanza (guardiaparco) e dopo autorizzazione ad accedere rilasciata dall'EdG stesso.

Il Parco predisporrà apposita scheda di programmazione per il recupero dei capi feriti, da compilarsi da parte del conduttore di cane da traccia prima dell'intervento.

La ricerca con il cane da traccia è da considerarsi obbligatoria anche per il colpo sparato con esito negativo (colpo a vuoto).

Immediatamente dopo avere raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore l'apposito contrassegno numerato fornito dall'EdG, lo stesso vale per l'apposito contrassegno numerato da inserirsi a livello mandibolare.

Il capo abbattuto o recuperato deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata (e in quest'ultimo caso i visceri devono essere racchiusi in contenitori idonei e smaltiti a norma di legge), entro 12 ore dal recupero o dall'abbattimento, al Centro di Raccolta presso la sede della Vigilanza dell'Ente di gestione (Via Olma, 3 Sala Baganza – PR), dandone congruo preavviso.

I dati sull'abbattimento vanno inseriti nell'apposita scheda predisposta dall'EdG, unitamente ai dati biometrici. Trattamento delle spoglie, raccolta dei dati biometrici e campioni sanitari (in ottemperanza al Piano Regionale di Monitoraggio della Fauna Selvatica vigente), dovranno avvenire con la supervisione del personale dell'EdG incaricato appositamente.

Il cacciatore di selezione, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna; la documentazione di avvenuta consegna, dovrà essere recapitata all'EdG, unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate, entro e non oltre una settimana dall'abbattimento.

Il cacciatore, su richiesta dell'EdG, entro il termine di inizio della stagione venatoria successiva, è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche tecniche, la mandibola del capo abbattuto, integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

In ragione del recupero delle spese sostenute per l'organizzazione della caccia di selezione e relativamente alle spese da sostenersi, verrà richiesto al cacciatore di selezione un contributo per ciascun animale abbattuto, che viene fissato annualmente dall'EdG con proprio atto deliberativo, in base alla classe di sesso e di età. Lo stesso vale per il capo ferito e non recuperato, per il quale l'EdG stabilisce una quota pari al 50% del contributo prefissato per l'abbattimento.

Durante la caccia al cinghiale è consentito l'utilizzo di mezzi fuoristrada, esclusivamente per il recupero dei capi abbattuti e solo quando le condizioni ambientali lo consentano, senza arrecare danni al fondo; diversamente gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dei territori di caccia, su strade pubbliche e/o in modo tale da non arrecare intralcio alla normale circolazione dei veicoli.

Il mancato rispetto delle modalità tutte contenute nell'allegato tecnico, laddove non già sanzionato tramite la legislazione vigente, comporterà l'irrogazione di una sanzione, come previsto all'art. 24 del presente Regolamento, per:


- scambio di parcella senza autorizzazione;
- mancata segnalazione dell'uscita;
- mancata segnalazione tempestiva del ferimento del capo;
- mancata applicazione della targhetta di abbattimento all'arto posteriore del capo;
- recupero del capo ferito in giornata di silenzio venatorio senza averne dato preventiva comunicazione al Servizio Vigilanza dell'EdG;
- recupero del capo ferito in area di Parco senza preventiva autorizzazione da parte dell'EdG stesso;
- mancata ricerca del capo ferito;
- mancato trasporto del capo abbattuto al Centro di Raccolta;
- mancato trasporto del capo abbattuto al Centro di Raccolta nei limiti di tempo consentiti;
- mancata compilazione delle schede biometriche e raccolta dei campioni sanitari per Piano Regionale di Monitoraggio della fauna selvatica;
- mancata consegna all'EdG della scheda biometrica relativa al capo abbattuto;
- mancata consegna all'Istituto Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, dei campioni sanitari effettuati sul capo abbattuto.

L'accesso alla caccia di selezione al cinghiale avverrà con le modalità previste all'art. 14 del presente Regolamento, in considerazione anche della apposita graduatoria (utilizzata altresì per l'assegnazione dei capi da abbattere) elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione e così stabilita:

- per ogni anno di anzianità di esercizio della caccia di selezione in area contigua p. + 1;
- possesso di cane da traccia abilitato p.+1;
- possesso del titolo di conduttore di cane da traccia p.+1;
- partecipazione volontaria ai censimenti di ungulati in Parco e area contigua p.+1;
- effettuazione di prestazioni d'opera volontarie p.+1
- corretta esecuzione del Piano di Abbattimento nell'anno precedente p.+2;
- mancata esecuzione dell'abbattimento nell'anno precedente p.-2;
- ferimento e mancato recupero dopo la ricerca p.-3;
- abbattimento erroneo di femmina adulta al posto di maschio (nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 30 settembre p – 5);
- abbattimento erroneo di femmina adulta al posto del maschio e viceversa p. – 2;
- abbattimento erroneo della classe di età assegnata p. – 2.

I casi di pari merito nella graduatoria verranno sorteggiati. Eventuali capi riassegnati nel mese di gennaio con la sola finalità di favorire il completamento del piano e non abbattuti, non comporteranno penalità nella graduatoria.


ALLEGATO CARTOGRAFICO 1
al Regolamento per la gestione faunistico venatoria dell'Area contigua
del Parco regionale Boschi di Carrega



ALLEGATO CARTOGRAFICO 2 – zonizzazione Parco regionale Boschi di Carrega stagione venatoria 2020-2021,2021-2022,2022-2023 : superfici

Zona	Sup (ha)
Parco - Divieto di Caccia (esterno Area Contigua)	1262,54
Area di Rispetto –Divieto di caccia integrale	240,00
Area di rispetto	466,09
Zona speciale di caccia in Area Contigua	710,08
Totale	2678,71

Allegato B

 <p>PARCHI DEL DUCATO</p>	<p>ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE</p>	<p>Area VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE, GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, CRAS "CASA ROSSA", VOLONTARIATO Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440 sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it</p>
---	--	--



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA NELLA "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA
CONTIGUA" AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA
E DEL PARMA**

Stagioni venatorie 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023

Adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 19 del 21/02/2020

ART. 1**Accesso per l'esercizio venatorio nell'area contigua al Parco**

L'esercizio venatorio nell'area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (di seguito anche Parco), è consentito esclusivamente con le modalità e i limiti del Presente Regolamento di settore, adottato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (detto di seguito anche Ente di gestione) con Delibera di Comitato Esecutivo n. 05 del 21/02/2020 e approvato ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005 e dell'art. 18, comma 4 della LR 13/2015.

L'accesso alla "Zona Speciale di Caccia in area contigua è riservato ai cacciatori richiedenti, secondo i criteri di priorità, di programmazione delle presenze e di densità numerica di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 2**Attività di Gestione Faunistico Venatoria nell'area contigua al Parco**

L'Ente di gestione assicura lo svolgimento delle attività di gestione faunistico-venatoria del territorio del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, nel rispetto delle seguenti disposizioni legislative:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.;
- Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e s.m.i.;
- Legge Regionale 24 aprile 1995, n. 46 come modificata dalla Legge Regionale 30 novembre 2009, n.22;
- Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1;
- Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e s.m.i.;
- Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
- Legge Regionale 30 luglio 2019, n.13;
- la carta regionale delle Vocazioni Faunistiche dell'Emilia-Romagna;
- il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale;
- il vigente Calendario Venatorio Regionale;
- ogni altro riferimento legislativo attinente di aggiornamento o modifica delle disposizioni riguardanti l'esercizio venatorio.

ART. 3**Durata e validità**

Il presente Regolamento, redatto in conformità agli artt. 35, 36, 37 e 38 della LR 6/2005, degli artt. 5 e 6 della LR 24/2011, dell'art. 18 della LR 13/2015, dell'art.10 della LR 13/2019, ha validità triennale (per l'intera durata delle stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) fatte salve integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie nel corso delle suddette annate, quali adeguamenti/aggiornamenti dovuti ai calendari venatori regionali vigenti e che verranno approvate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti.

ART. 4**Divieto di caccia**

Nel territorio del Parco è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L 394/1991, dell'art. 21, comma 1, lett. b) della L 157/1992 e dell'art. 35 della LR 6/2005, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'art. 37 della medesima LR 6/2005 e dell'art. 22 della L 394/1991, non considerabili "attività venatoria", ma pianificazione faunistica.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5**Pianificazione faunistico-venatoria**

Nell'area contigua al Parco la gestione faunistico-venatoria e l'attività venatoria sono consentite ed esercitate secondo le modalità definite dal presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi e i criteri adottati dalla pianificazione faunistica provinciale e regionale e nel rispetto del vigente calendario venatorio regionale, nonché secondo quanto

stabilito all'art. 38 della LR 6/2005. Alla gestione faunistico/venatoria dell'area contigua provvede l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, in forma diretta, previa intesa con la Regione, in conformità anche con la LR 6/2005, art. 38.

La procedura di approvazione del presente Regolamento è attribuita alla Regione a norma dall'art. 18, comma 4 della LR 13/2015.

ART. 6

Zonazione e gestione faunistico venatoria dell'area contigua

L'area contigua, così come individuata dall'Allegato A della LR 46/1995 e modificata ai sensi dell'art. 11 della LR 22/2009 e dell'art.10 della LR 13/2019, risulta costituita da:

- dall'Azienda Faunistico-Venatoria "Alta Val Parma";
- dall'Azienda Faunistico-Venatoria "Curatico-Signatico-Cavalcalupo";
- dall'Azienda Faunistico-Venatoria "Carobbiese";
- dai valichi di interesse migratorio denominati "Passo del Cirone" e "Passo del Lagastrello";
- nel restante territorio di area contigua al Parco si configura una "**Zona Speciale di Caccia in area contigua**".

La gestione faunistica dell'area contigua al Parco è organizzata e svolta esclusivamente dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, in conformità con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali.

Nella gestione faunistico-venatoria della Zona Speciale di Caccia nell'area contigua al Parco, l'Ente di gestione può avvalersi, a scopo consultivo e propositivo, di una "Commissione per la gestione faunistico venatoria della zona speciale di caccia in area contigua", composta da rappresentanti degli agricoltori e dei cacciatori locali, con un'equa rappresentanza delle forme di attività venatoria praticate nel territorio destinato all'attività venatoria programmata. La composizione, la durata e le modalità di nomina/elezione dei componenti della "Commissione per la gestione faunistico-venatoria della zona speciale di caccia in area contigua", sono decisi con Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione.

Nel rispetto dell'art. 6, comma 2 del RR 1/2008 relativamente alla gestione degli ungulati, l'Ente di gestione si avvale di un Tecnico in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del RR 1/2008, il quale provvede agli adempimenti tecnici e al coordinamento delle attività di gestione degli ungulati di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del RR 1/2008.

Lo svolgimento dell'attività venatoria avviene, per tutte le specie cacciabili, sulla base di Distretti in parte coincidenti con i confini comunali (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti, D4 Neviano degli Arduini, in seguito indicati rispettivamente anche come D1, D2, D3, D4. L'assegnazione dei cacciatori ai distretti avverrà per ogni stagione venatoria con procedure messe in atto dall'Ente di gestione e con il coinvolgimento anche della Commissione per la gestione faunistico-venatoria della zona speciale di caccia in area contigua. Ogni cacciatore avrà la possibilità di esercitare l'attività venatoria solo nel Distretto riportato sul tesserino di cui all'art. 14, fatto salvo quanto riportato all'art. 21 per i cacciatori invitati.

(Per distretto D4 vedi anche Allegato 1).

ART. 7

Tabellazione

L'area contigua al Parco soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle, riportano la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA – DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI", sono realizzate a cura dell'Ente di gestione e posizionate in collaborazione con la componente venatoria. Le Aziende Faunistico Venatorie di cui all'art. 6 del presente Regolamento, provvederanno a realizzare e posizionare le proprie tabelle nei territori di loro competenza.

La tabellazione del confine perimetrale del Parco e delle zone dell'area contigua escluse alla caccia e indicate come "Area di Rispetto", sono realizzate dall'Ente di gestione e posizionate in collaborazione con i cacciatori. In caso di necessità al loro interno saranno consentiti e realizzati i piani di controllo di cui al successivo art. 9. Al fine di consentire un'efficace tutela, le Aree di Rispetto vigenti di cui al presente articolo e visibili nell'allegato cartografico, parte integrante del presente Regolamento, hanno una durata non inferiore ad anni 5 e verranno successivamente istituite e/o modificate con separato atto del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione. La superficie complessiva delle Aree di Rispetto deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.

ART. 8**Vigilanza venatoria**

L'attività di vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione, e a tutti i soggetti indicati all'art. 55, comma 2 della LR 6/2005 c.m. dalla LR 24/2011.

ART. 9**Controllo della fauna selvatica**

Nel territorio del Parco e dell'area contigua, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi), o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione, l'Ente di gestione può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. I piani di controllo sono elaborati e approvati dall'Ente di gestione, previo parere dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e Valutazione di incidenza. L'Ente di gestione organizza le operazioni di cattura e i piani di contenimento anche attraverso abbattimenti, avvalendosi del proprio personale di vigilanza e/o in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'Ente di gestione stesso, come previsto dalla L 394/1991 e s.m.i., dalla LR 6/2005 e dalla LR 8/1994 e s.m.i., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge. L'Ente di gestione per organizzare al meglio la gestione dei piani di controllo, potrà emanare ulteriori e specifiche direttive e realizzare i corsi di formazione per le figure tecniche abilitate di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1104/2005.

Il controllo andrà esercitato esclusivamente se sussistono effettive condizioni di squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari, o per altre cause, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della L 157/1992 e dell'art. 37 della LR 6/2005.

Il controllo va esercitato mediante l'utilizzo prioritario di mezzi ecologici e soltanto in caso di inefficacia di tali metodi, ricorrendo agli abbattimenti. Vanno in ogni caso esclusi metodi che arrechino danni alle altre componenti dell'ecosistema.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti, avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del RR 1/2008 e dalle specifiche norme emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

CAPO II**DISPOSIZIONI PARTICOLARI****ART. 10****Accesso venatorio all'area contigua al Parco e densità venatoria**

Nell'area contigua al Parco, l'esercizio dell'attività venatoria è stabilito in base alla programmazione delle presenze derivanti per le Aziende Faunistico Venatorie dalle autorizzazioni rilasciate e per la Zona Speciale, dalle priorità di accesso sotto specificate.

Il numero di cacciatori ammessi è individuato sulla base dell'indice di densità venatoria (IDV) programmata (con l'esclusione delle Aree di rispetto a divieto di caccia e come di seguito specificato:

	sup. a.s.p. (ha)	IDV (cacc. /ha)	posti disponibili
Aree di Rispetto a divieto di caccia	2310,15	-	-
Zona Speciale di caccia in area contigua	18.242,79	1/34	537

L'accesso alle Aziende Venatorie ricadenti nell'area contigua ad oggi ricoprenti una superficie di 5.688,67 ettari, è consentito esclusivamente al titolare della concessione e ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso, a norma dell'art. 43, comma 9 della LR 8/1994 e s.m.i. Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari dell'autorizzazione presentano all'Ente di gestione il programma di gestione faunistico venatoria (già presentato per lo stesso anno a norma di legge alla Regione) redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica e una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente, con l'elenco delle specie oggetto di prelievo e l'entità del prelievo. La gestione degli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie, al fine di assicurare l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti dell'area contigua nei quali le medesime ricadono, è coordinata dall'Ente di gestione ai sensi del RR 1/2008.

Dall'approvazione del presente Regolamento non è consentito l'aumento delle superfici destinate all'attività venatoria in ambiti privati, né l'istituzione di nuove Aziende Faunistico Venatorie. Alla scadenza rilasciata dalla Regione, l'Ente di gestione esprimerà un parere vincolante sul rinnovo di tale concessione, che avrà come riferimento la verifica di quanto prescritto nel presente Regolamento e/o nell'atto del rilascio del parere precedente.

Le Aree di Rispetto, al fine di una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela, si intendono di durata almeno quinquennale. Il ricorso a tali Aree è particolarmente opportuno laddove sono presenti specie, quali ad esempio il cinghiale, che a causa del forte impatto con le attività agricole sconsigliano l'istituzione di zone a protezione totale della fauna. I prelievi ammessi del cinghiale, devono essere effettuati tramite piani di controllo autorizzati dall'Ente di gestione, come da art. 9 del presente Regolamento. Allo scadere dei cinque anni o per casistiche particolari in cui sia necessario intervenire prima, nel caso di squilibri ambientali non prevedibili o di interventi ambientali migliorativi, in accordo con la Commissione per la Gestione Faunistico Venatoria, l'Ente di gestione con proprio atto, provvede alla riconferma e/o modifica delle singole Aree di Rispetto, comunicando tempestivamente gli adeguamenti ai competenti uffici regionali.

Nelle Aree di Rispetto può essere consentita da parte dell'Ente di gestione, la cattura di piccola selvaggina stanziale a fini di ripopolamento di aree inserite nel territorio dell'area contigua.

Per quanto attiene alla Zona Speciale di caccia in area contigua, gli aventi diritto sono ammessi secondo le seguenti categorie di priorità d'accesso (valide per D1/D2/D3/D4) e solo se in regola con la legislazione vigente in materia:

1. residenti anagrafici nei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma, Neviano degli Arduini;
2. proprietari di terreni in area di Parco e/o in Area Contigua se acquistati prima della data di ampliamento del Parco (LR 13 del 30/07/2019);
3. proprietari di almeno 3 ha di terreno in area Parco e/o Area Contigua, se acquistati dopo la data di ampliamento del Parco (LR 13 del 30/07/2019);
4. se con coniuge e/o parenti di primo grado (genitori, figli) e/o parenti fino al II° grado (nonni materni o paterni e loro nipoti) valido per i precedenti punti 2 e 3.

La proprietà dei terreni dovrà essere dimostrata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino dell'Ente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

L'Ente di gestione, sentito il Tecnico-Faunistico e previo parere non vincolante della "Commissione per la Gestione Faunistico-venatoria della Zona speciale di caccia in Area Contigua" potrà, su richiesta delle singole squadre, concedere ad ognuna di esse la facoltà di ottenere il 20% di autorizzazioni stagionali, con un massimo di 10 autorizzazioni per ogni singola squadra, per cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del RR 1/2008, ma non appartenenti alle categorie sopra elencate. Tali cacciatori concorrono al raggiungimento del numero minimo di componenti le singole squadre, necessario all'approvazione delle stesse.

L'eventuale rilascio è comunque subordinato anche alla disponibilità residua ottenuta sottraendo dal totale dei cacciatori ammissibili in Zona Speciale il numero di cacciatori ammessi (aventi diritto).

La presenza ammissibile non deve essere superiore a un cacciatore ogni 34 ettari di superficie del territorio di caccia programmata, per un carico massimo di 537 posti disponibili. **Il titolo di residenza anagrafica darà luogo all'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nel Distretto di residenza.**

(Per distretto D4 vedi anche Allegato 1).

ART. 11

Procedure per l'ottenimento del tesserino autorizzativo e per il controllo delle domande

Per le stagioni venatorie contemplate dal presente Regolamento, i cacciatori che vorranno esercitare l'attività venatoria in Zona Speciale di caccia nell'area contigua, con l'esclusione delle Aziende Venatorie, dovranno:

- presentare la domanda di ammissione (a mano, via posta raccomandata, via posta elettronica) presso le sedi dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, come indicato nella domanda stessa, sottoscrivendo un'autocertificazione attestante il titolo di diritto di cui all'art. 10 del presente regolamento **entro il 15 aprile di ogni anno**. Sarà tollerato un ritardo fino al 31 maggio dell'anno in corso, ma con una penale di € 50,00 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione faunistico venatoria, di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le domande pervenute oltre il 31 maggio non saranno accolte. Faranno eccezione solo le prime licenze, che potranno accedere entro e non oltre l'inizio della stagione venatoria corrente;
- **effettuare il pagamento** del contributo alla gestione con le modalità e i tempi di cui all'art. 12;
- **aver riconsegnato**, entro il termine previsto, **il tesserino autorizzativo della stagione venatoria precedente**, oppure aver versato, il contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00) previsto all'art. 14.

Il 15% delle autocertificazioni pervenute all'Ente di gestione saranno sorteggiate per un controllo casuale.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si rilevino autocertificazioni false o mendaci, il sottoscrittore verrà escluso per l'intera stagione venatoria e l'Ente di gestione si riserverà altresì la facoltà di adire alle vie legali al fine di comminare le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui le domande pervenute eccedano il numero massimo di cacciatori ammissibili, è riconosciuta priorità di accesso in ordine decrescente dalla categoria 1 alla 4 (nel rispetto dell'art. 10 del presente Regolamento).

Nell'ambito della stessa categoria, se a pari merito, è riconosciuta priorità a coloro che hanno ottenuto il tesserino autorizzativo nella passata stagione venatoria.

Per la **caccia di selezione** a capriolo, cervo, cinghiale e daino, l'Ente inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria indipendentemente dai termini utilizzati per le altre modalità di caccia del presente Regolamento. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non verranno conteggiati al fine del calcolo del carico massimo di cacciatori, come stabilito all'art. 10 del presente Regolamento.

(Per distretto D4 vedi anche Allegato 1).

ART. 12

Modalità d'accesso e contributo alla gestione faunistica

Al fine di contribuire alla copertura delle spese (dirette e indirette) necessarie per la gestione faunistico venatoria, l'Ente di gestione fissa un contributo a carico dei cacciatori che intendano esercitare l'attività venatoria nella Zona Speciale di Caccia in area contigua in D1/D2/D3 (art. 16 L 394/1991, art. 38 LR 6/2005; art. 3, commi 11 e 12 LR 24/2011, art. 12, comma 4 RR 1/2008).

L'importo del contributo alla gestione, per ogni stagione venatoria è fissato in:

- **€ 180,00** (centottanta/00), per gli aventi diritto alla caccia in Zona Speciale di Caccia in area contigua di cui all'art. 10;
- **€ 300,00** (trecento/00) per gli eventuali abilitati alla "Caccia speciale in squadra al cinghiale".

Il pagamento del contributo dovrà avvenire **entro e non oltre il 31 luglio** di ogni anno tramite bonifico bancario sul c/c TESORERIA Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale - Banca CARIPARMA Ag. di Langhirano - IBAN: IT85M0623065770000036085926 - specificare nella causale: nome e cognome del richiedente e tesserino caccia anno 2020/2021 oppure tesserino caccia anno 2021/2022, 2022/2023.

Il tesserino potrà essere ritirato presso gli Uffici del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, a Monchio o Corniglio, oppure presso la sede degli Uffici della Vigilanza Centro Levati Sala Baganza, come dichiarato in autocertificazione, dopo aver accertato:

- che la domanda di ammissione sia pervenuta entro i termini stabiliti dall'art. 11; oppure che sia stato versato il contributo supplementivo di € 50,00 (cinquanta/00) previsto all'art. 11;
- l'avvenuto pagamento del contributo alla gestione di cui sopra;
- che sia stato riconsegnato entro il termine previsto il tesserino autorizzativo della stagione venatoria precedente, oppure che sia stato versato il contributo supplementivo di € 30,00 (trenta/00) previsto all'art. 14.

In caso di mancato ritiro del tesserino prima dell'inizio della stagione venatoria, l'Ente di gestione potrà valutare il rimborso del contributo per mancato esercizio venatorio solo su motivata richiesta da parte dell'interessato.

(Per distretto D4 vedi anche Allegato 1).

ART. 13

Specie cacciabili e limitazioni dell'attività venatoria

In considerazione della peculiarità e delle caratteristiche ambientali e in relazione al popolamento faunistico presente e alle attuali conoscenze sullo stato di conservazione, le specie di cui al calendario venatorio vigente, cacciabili nella Zona Speciale di caccia in area contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, sono le seguenti:

- lepre comune (*Lepus europaeus*), cacciabile secondo modalità e tempi espressamente indicati nel calendario venatorio regionale vigente;
- capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) cacciabili esclusivamente in forma selettiva, nel rispetto dei periodi e dell'arco temporale previsti dalla vigente legislazione;
- cinghiale (*Sus scrofa*), dal 01/10 al 31/12 dell'annata venatoria in corso, cacciabile in forma collettiva secondo le modalità determinate dal presente Regolamento agli artt. 20 e 21;
- cinghiale (*Sus scrofa*) in selezione, secondo le modalità determinate dal presente Regolamento art. 19 e dal vigente calendario venatorio regionale;
- volpe (*Vulpes vulpes*) secondo modalità e tempi espressamente indicati nel vigente calendario venatorio regionale;

- beccaccia (*Scolopax rusticola*), dal 01 ottobre fino al 31 dicembre (esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), dal 20 settembre al 31 ottobre e dal 18 novembre al 31 dicembre;
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*), dal 20 settembre al 31 ottobre e dal 18 novembre al 31 dicembre;
- gazza (*Pica pica*), dal 20 settembre al 31 ottobre e dal 18 novembre al 31 dicembre;
- fagiano (*Phasianus colchicus*) come da vigente calendario regionale;
- pernice rossa (*Alectoris rufa*), data di chiusura 30 novembre e solo in presenza di piani di gestione;
- quaglia (*Coturnix coturnix*) come da vigente calendario regionale;
- colombaccio (*Colomba palumbus*) come da vigente calendario regionale;

Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo **non** sono cacciabili all'interno dell'area contigua al Parco.

N.B. Fatte salve limitazioni più restrittive previste dal vigente calendario venatorio regionale o dal presente Regolamento, la caccia alla fauna stanziale e migratoria termina il **31 dicembre**.

In considerazione delle conoscenze sullo stato di conservazione delle singole specie, l'Ente di gestione, sentita l'apposita Commissione faunistico venatoria, potrà emanare specifiche direttive gestionali, finalizzate al miglioramento dello stato dei singoli popolamenti.

A norma dell'art. 21, comma 1, lettera m) della L 157/1992, nella caccia al cinghiale in forma collettiva l'autorizzazione al recupero entro il 31 gennaio di eventuali giornate di interruzione dovuta a neve, potrà essere rilasciata a discrezione dell'Ente di gestione, in accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio.

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento, la caccia nell'area contigua è consentita secondo il Calendario Regionale vigente e nei limiti definiti da questo e dalle leggi vigenti.

Eventuali ulteriori limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte dall'Ente, qualora ne riscontrasse la necessità. Tali limitazioni, di carattere temporaneo, dovranno essere motivate dall'Ente e comunicate tempestivamente al Servizio Regionale competente.

(Per distretto D4 vedi anche Allegato 1).

ART. 14

Dichiarazione dei prelievi operati

Le giornate di caccia e i capi di fauna stanziale abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati immediatamente sui documenti previsti dalle leggi vigenti (tesserino regionale di caccia controllata) e sul tesserino rilasciato dall'Ente di gestione. Relativamente alla caccia di selezione, le relative schede biometriche e i tagliandi di uscita, che verranno forniti dall'Ente di gestione, dovranno essere compilati in modo conforme. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, è obbligatorio annotare i singoli capi abbattuti immediatamente sui documenti (tesserino regionale di caccia controllata) previsti dalle leggi vigenti e nel tesserino rilasciato dall'Ente di gestione; coloro che cacciano da appostamento temporaneo, hanno l'obbligo di recuperare e segnare sul tesserino venatorio regionale e sul tesserino dell'Ente di gestione immediatamente i capi abbattuti. L'Ente di gestione potrà prevedere apposite schede di raccolta dati biometrici per le specie ammesse al prelievo venatorio, da compilarsi da parte dei cacciatori abilitati.

A chiusura della stagione venatoria e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, i singoli cacciatori per la Zona Speciale di caccia nell'area contigua al Parco provvederanno obbligatoriamente a riconsegnare all'Ente di gestione i documenti debitamente compilati.

L'Ente di gestione escluderà per la successiva stagione venatoria coloro che non avranno riconsegnato, entro l'inizio della stagione venatoria, il tesserino autorizzativo relativo alla stagione precedente, debitamente compilato. In caso di mancata consegna è prevista una sanzione amministrativa ai sensi della LR 6/2005.

Coloro che avranno riconsegnato il tesserino del Parco e/o il modulo in ritardo rispetto alla data del 31 marzo oppure non compilati, all'atto del pagamento del tesserino di ogni stagione venatoria, oltre all'importo che verrà stabilito dovranno versare un contributo suppletivo di € 30,00 (trenta/00). In caso di compilazione non conforme, annotazioni sovrapposte, cancellature, oppure nel caso di tesserino dell'Ente non perfettamente leggibile, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi della LR 6/2005.

(Per distretto D4 vedi anche Allegato 1).

ART. 15**Calendario dell'attività venatoria**

Per quanto non indicato all'art. 13 del presente Regolamento, inerente il calendario dell'attività venatoria, si fa riferimento al Calendario Venatorio Regionale vigente.

ART. 16**Disciplina per l'utilizzo della muta per la caccia alla lepre**

Visto il Calendario Venatorio Regionale vigente, l'utilizzo della muta viene accolto e regolamentato secondo i seguenti punti:

1. potrà essere certificata e abilitata dall'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) una muta composta da un numero massimo di 8 cani, ma in attività la muta potrà essere composta da un numero massimo di 6 cani, scelti ogni giorno a discrezione del conduttore;
2. i cani costituenti una muta potranno appartenere a non più di due proprietari;
3. il conduttore autorizzato potrà utilizzare la muta individualmente oppure in una squadra composta in totale da un numero massimo di 3 componenti, fermo restando l'utilizzo massimo di sei cani complessivi;
4. i cani devono essere iscritti ai libri genealogici riconosciuti ENCI, identificabili tramite microchip, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina e coperti da polizza assicurativa;
5. la muta dovrà essere in possesso dei requisiti per poter esercitare tale attività: dovrà quindi conseguire l'idoneità previo rilascio del "Brevetto di muta" da parte di Giudici abilitati ENCI;
6. la muta dovrà dimostrare di avere un buon collegamento e disciplina con il conduttore, maneggevolezza e coesione fra i singoli componenti e rispettare tutte le altre specie di animali;
7. un conduttore, qualora la sua muta conseguisse una qualifica di prove di lavoro riconosciute ENCI, esibendo la documentazione del Giudice, acquisirà il diritto di svolgimento dell'attività venatoria;
8. la Società Italiana Pro Segugio (SIPS) di Parma si farà carico dell'organizzazione per il rilascio dei brevetti. Nel caso la muta non avesse partecipato a prove riconosciute, il proprietario tramite SIPS di Parma potrà richiedere il rilascio del brevetto di muta;
9. potranno rilasciare il brevetto di muta tutti i Giudici riconosciuti ENCI;
10. l'ENCI, prima e durante la stagione venatoria, comunicherà all'Ente di gestione l'elenco dei conduttori abilitati, con i nominativi e i dati identificativi dei singoli cani componenti la muta che avranno conseguito le caratteristiche per esercitare le attività;
11. le squadre utilizzanti la muta dovranno cacciare mantenendo una debita distanza (circa 500 m) fra di loro al fine di non formare un'unica squadra;
12. qualora il conduttore dovesse violare il regolamento sull'utilizzo della muta, gli sarà revocata l'autorizzazione da parte dell'ENCI;
13. l'utilizzo della muta di cani da seguita per la caccia alla lepre nell'area contigua sino alla chiusura del prelievo della lepre fissata nel presente regolamento è consentita in tre giornate a scelta alla settimana;
14. l'utilizzo della muta è vietato nella zona compresa nel SIC Crinale dell'Appennino Parmense;
15. l'elenco degli abilitati verrà aggiornata da una delibera del Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione, in base ad idonea documentazione fornita dagli abilitati stessi;
16. per quanto non contemplato si rimanda al vigente Calendario Venatorio Regionale.

ART. 17**Addestramento e gare cinegetiche**

Il normale addestramento, come da Calendario Venatorio Regionale vigente, sarà consentito ai soli cacciatori ammessi all'esercizio venatorio e terminerà il 31 dicembre di ogni stagione venatoria.

Nella Zona Speciale di Caccia in area contigua, l'Ente di gestione (d'intesa con la Regione) può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità d'Istituto e purché vengano rispettate le condizioni previste all'art. 45 della LR 8/1994 e s.m.i.

In particolare, la manifestazione cinofila dovrà comunque svolgersi unicamente entro le aree definite nelle cartografie presentate in allegato alla richiesta, ove i proprietari e/o conduttori dei fondi interessati abbiano concesso il proprio assenso; dovranno essere preventivamente definite le misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle coltivazioni agricole.

Il concessionario della autorizzazione dovrà far fronte ai seguenti obblighi:

- designare uno o più direttori di gara e garantire la presenza di Guardie Volontarie, le quali, tra l'altro, dovranno controllare che la manifestazione si svolga nei perimetri autorizzati; i nominativi delle suddette Guardie dovranno essere forniti all'Ente di gestione in tempo utile;
- prevedere che i giudici di gara siano in possesso di regolare abilitazione, ottenuta a seguito di idoneo corso per prove di qualificazione dei cani da caccia, di cui all'art. 45 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- fornire in tempo utile all'Ente di gestione copia scritta dell'assenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati allo svolgimento della prova di lavoro sui terreni di loro proprietà o in conduzione;
- fornire in tempo utile all'Ente di gestione copia scritta della certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- esibire a richiesta degli addetti alla Vigilanza dell'Ente di gestione, la certificazione sanitaria di assenso alla manifestazione rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente;
- specificare in tempo utile all'Ente di gestione, l'orario di svolgimento della prova di lavoro;
- risarcire gli eventuali danni provocati alla fauna selvatica o alle colture agricole;
- fornire preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
- inviare all'Ente di gestione, entro 30 giorni dalla data della prova di lavoro una relazione dettagliata sullo svolgimento della manifestazione, comprensiva della entità dei partecipanti e dell'indotto economico locale conseguente (indicare se e quante persone hanno soggiornato in loco e se sono stati utilizzati servizi di ristorazioni o alberghieri locali).

L'Ente di gestione si riserva la possibilità di vietare lo svolgimento delle gare nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese fino al 1° agosto.

Nella Zona di protezione speciale/Zona speciale di conservazione (ZPS/ZSC) "Crinale dell'Appennino Parmense", IT 4020020 l'attività di addestramento dei cani da caccia, è vietata dal 1° febbraio al 1° settembre.

ART. 18

Gestione faunistico-venatoria degli ungulati

La gestione faunistico venatoria degli ungulati nell'area contigua avviene secondo i disposti del RR 1/2008.

Alle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati nell'area contigua provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di proprio personale e/o di altro personale in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzato dall'Ente stesso, così come previsto all'art. 36 della LR 6/2005, nonché dalle figure previste dall'art. 2, comma 1 del RR 1/2008.

Per le specie di ungulati nei cui confronti è consentito il prelievo venatorio, le attività indicate all'art. 4, commi 4 e 5 del RR 1/2008, vengono svolte dall'Ente di gestione che si avvale anche del Tecnico Faunistico previsto all'art. 6 del presente Regolamento.

Ai sensi del RR 1/2008, la gestione degli ungulati nelle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti all'interno dell'area contigua, dovrà avvenire in coordinamento con l'Ente di gestione, al fine di assicurare la conoscenza e l'omogeneità rispetto ai rimanenti territori dell'area contigua stessa oltre che concordare le date di censimento. Sarà cura del titolare dell'Azienda comunicare all'Ente di gestione sia i dati di censimento, che i dati relativi al piano di abbattimento se richiesti dall'Ente di gestione.

ART. 19

Modalità per la caccia al cinghiale

Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole.

Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.

Il prelievo del cinghiale in selezione verrà attuato da cacciatori di selezione che collaborano con il Parco, partecipando ad attività di gestione faunistica. I capi in abbattimento verranno assegnati sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione.

ART. 20**Modalità per la caccia al cinghiale con il metodo della girata**

La caccia al cinghiale con il metodo della girata potrà essere programmata dall'Ente di gestione, sentita la Regione e in accordo con la Commissione Venatoria, suddividendo in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, i distretti da assegnare ai gruppi di girata, per la durata di almeno una stagione venatoria.

Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata, autorizzati dalla Regione, non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria; è altresì vietato lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata possono essere attribuite una o più zone di caccia.

Nelle zone di caccia assegnate alle squadre di battuta/braccata, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.

Ciascun gruppo di girata è composto da un conduttore di cane da limiere in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del RR 1/2008, che assume le stesse funzioni e obblighi del caposquadra e da 4 a 20 cacciatori (e gli eventuali invitati), in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere c), e), f) ed h) del RR 1/2008.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane limiere e un numero di cacciatori variabile da 4 a 10; è consentita la partecipazione di un massimo di 3 invitati designati dal conduttore, ma in questo caso, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, il gruppo dovrà essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso.

Nel corso della stagione venatoria, ciascun cacciatore può afferire a un solo gruppo di girata in ambito regionale.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'ENCI mediante apposite prove di lavoro.

In base a quanto stabilito dall'Allegato Tecnico al RR 1/2008, l'azione di caccia è consentita con le seguenti armi:

- fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, caricato con munizioni a palla unica;
- armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6.5 mm, caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- è vietato portare e/o utilizzare cartucce a munizione spezzata.

Il conduttore referente del gruppo, o uno dei suoi sostituti, per ogni azione di girata deve compilare la scheda della presenza e, al termine della giornata, la scheda di abbattimento.

ART. 21**Modalità per la caccia al cinghiale in braccata**

La caccia al cinghiale è esercitata in squadre organizzate ai sensi e nel rispetto della legislazione vigente.

Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale sono definiti dal vigente Calendario Venatorio Regionale.

I piani di prelievo elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla Regione per l'approvazione almeno 45 giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio, a norma del RR 1/2008, art. 11, comma 3. La Regione provvede all'assegnazione della quota dei capi da prelevare.

Allo scopo di evitare un eccessivo disturbo alla fauna selvatica non oggetto di prelievo venatorio, sono definite le seguenti limitazioni al numero giornaliero di aree e di cani utilizzati per la caccia al cinghiale con il metodo della battuta/braccata:

- non è possibile accedere a più di un'area di braccata nel corso della stessa giornata di caccia;
- l'utilizzo dei cani durante la caccia al cinghiale in battuta/ braccata deve avvenire secondo quanto stabilito dal RR 1/2008 e dalle Misure di conservazione vigenti.

La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun Distretto, dal piano di abbattimento.

In base a quanto stabilito dall'Allegato Tecnico al RR 1/2008, l'azione di caccia è consentita con le seguenti armi:

- fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12, caricato con munizioni a palla unica;
- armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6.5 mm, caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm;
- è **vietato** portare e/o utilizzare cartucce a munizione spezzata.

L'Ente di gestione si riserva, inoltre, la possibilità di ulteriori limitazioni al numero settimanale di giornate di caccia al cinghiale qualora dovessero verificarsi situazioni di evidente sofferenza delle specie non oggetto di prelievo, anche per singole aree di braccata.

La Zona Speciale di caccia, articolata in quattro Distretti di gestione coincidenti con i confini comunali, è suddivisa in aree di battuta. Le aree di battuta saranno individuate di concerto con la Commissione di cui all'art. 6.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ai sensi del RR 1/2008 e assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta/braccata, collabora con il Tecnico Faunistico e si fa carico delle eventuali attività gestionali, come indicato dal RR 1/2008; in particolare è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati.

Il caposquadra, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere in possesso della seguente documentazione:

1. documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia;
2. autorizzazione alla battuta o braccata, rilasciata dall'Ente di gestione.

Tale documentazione, se richiesta, dovrà essere esibita al personale incaricato della vigilanza.

Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia; è altresì tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento di ogni azione di caccia.

Per l'annata 2020/2021 e successive approvate dal presente regolamento, (da riconfermarsi per ogni successiva stagione venatoria da parte dell'Ente di gestione), a discrezione del caposquadra e sotto la sua responsabilità, potranno partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, sino ad un massimo di 5 invitati comprendenti sia cacciatori ammessi in base agli art. 10 e 12 del presente Regolamento, sia altri cacciatori anche non iscritti alla caccia in area contigua (cacciatori esterni), purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del RR 1/2008. Tali cacciatori non rientrano numericamente nella squadra. Le squadre di battuta/braccata sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate/battute (giornaliere) con la presenza di almeno 15 membri effettivi. Gli eventuali invitati non concorrono al raggiungimento della presenza dei 15 membri. Nel corso dell'intera annata venatoria, ciascun caposquadra potrà invitare fino ad un massimo di 5 cacciatori e ciascuno di questi potrà essere invitato fino ad un massimo complessivo di 10 volte nella stessa annata venatoria, indipendentemente dalla squadra ospitante.

Il caposquadra provvederà a far pervenire al Tecnico Faunistico i nominativi dei cacciatori esterni, entro e non oltre una settimana dalla partecipazione alle battute/braccate.

L'importo del contributo per i cacciatori esterni, è fissato in € 30,00 (trenta/00) per ciascuna giornata di partecipazione, che il caposquadra dovrà far pervenire all'Ente di gestione entro e non oltre il 31 ottobre (per le partecipazioni entro quella data) ed entro il 31 dicembre (per le partecipazioni tra il 31 ottobre e il termine della stagione venatoria), con un versamento tramite bonifico bancario, così come illustrato all'art. 12 del presente Regolamento, indicando come causale "Partecipazione cacciatori esterni all'area contigua 100 laghi".

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, debbono essere inviate o consegnate settimanalmente all'Ente di gestione.

Ogni manomissione delle schede di presenza e di abbattimento è espressamente vietata.

Per ragioni di carattere sanitario e in ottemperanza al RR 1/2008, è fatto obbligo eseguire i dovuti accertamenti biometrico/sanitari, attraverso misurazioni e campioni biologici su tutti gli animali abbattuti dalla squadra durante ogni singola giornata di caccia al cinghiale. Il Caposquadra o altro cacciatore da lui delegato, sotto la supervisione tecnico/scientifica dell'Ente di gestione, si farà carico della consegna dei campioni biologici all'Istituto locale Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna; la documentazione in copia, dovrà essere consegnata settimanalmente all'Ente di gestione, unitamente alle relative schede biometriche debitamente compilate.

(Per distretto D4 vedi anche Allegato 1).

ART. 22

Modalità per la caccia al capriolo

Il capriolo è cacciabile unicamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. Il prelievo selettivo è esercitato individualmente all'aspetto e/o alla cerca e comunque secondo le indicazioni tecniche di cui al RR 1/2008 e all'Allegato Tecnico 1 al presente Regolamento.

Il piano di prelievo si attua secondo le indicazioni del Calendario Venatorio Regionale vigente.

L'Ente di gestione, previa verifica della reale consistenza di popolazione tramite appositi censimenti, autorizza la caccia di selezione al capriolo garantendo l'accesso al prelievo anche a cacciatori non rientranti nelle categorie di "aventi diritto", con le modalità, i tempi e i contributi economici commisurati alle spese di gestione e di organizzazione delle attività di gestione degli ungulati, che verranno stabiliti dall'Ente di gestione, su proposta della "Commissione per la Gestione Faunistico-venatoria della Zona speciale di caccia in area contigua", nel rispetto degli artt. 12 e 13 del RR 1/2008.

I cacciatori ammessi al prelievo selettivo del capriolo dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del RR 1/2008.

In accordo con quanto stabilito dall'Allegato Tecnico al RR 1/2008, per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata e munite di ottica di puntamento, di calibro non inferiore a 5.6 mm e con bossolo a vuoto non inferiore a 40 mm.

La dimensione e la struttura del prelievo del capriolo all'interno dell'area contigua viene annualmente stabilita sulla base dei risultati dei censimenti primaverili, tenuto conto delle densità obiettivo programmate nel Piano Faunistico Venatorio Regionale per l'area contigua (art. 56 LR 8/1994 e s.m.i.). I censimenti saranno coordinati dall'Ente di gestione, in collaborazione con il Tecnico Faunistico previsto all'art. 6 del presente Regolamento, con personale proprio e/o personale esterno autorizzato, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e i) del RR 1/2008. Il piano di prelievo viene annualmente approvato dalla Regione.

La specie capriolo è cacciabile anche nelle Aziende Faunistico Venatorie come da Leggi e Regolamenti vigenti, sulla base di appositi piani di prelievo e nei periodi stabiliti dal calendario venatorio vigente e in coordinamento con l'Ente di gestione, così come riportato all'art. 18.

Tempi e modalità della caccia selettiva al capriolo, vengono riportati anche nell'Allegato Tecnico 1 facente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

ART. 23

Recupero capi feriti (ungulati)

Al recupero dei capi feriti possono partecipare esclusivamente soggetti abilitati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del RR 1/2008, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 dello stesso RR 1/2008 e delle disposizioni impartite dalla Regione con apposito atto.

Nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sopra descritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione. Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) e previa autorizzazione ad accedere rilasciata dall'Ente di gestione.

L'Ente di gestione predisporrà apposita scheda di programmazione per il recupero dei capi feriti, da compilarsi da parte del conduttore di cane da traccia prima dell'intervento.

ART. 24

Punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti (ungulati)

Gli addetti ai centri di raccolta e controllo sono abilitati a norma dell'art. 2, comma j) del RR 1/2008 e provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento conformemente al modello indicato dall'ISPRA di cui viene rilasciata copia al cacciatore che ha effettuato l'abbattimento. Le schede sono tenute a disposizione del Tecnico Faunistico e del Servizio Vigilanza dell'Ente di gestione, per valutazioni sui capi abbattuti. È compito dei cacciatori (Caposquadra/Conduttore referente del gruppo di girata/Responsabile di Distretto) ammessi alla caccia agli ungulati, la gestione e la manutenzione dei centri di raccolta. L'Ente di gestione potrà destinare una quota di cui all'art. 12 del presente Regolamento al rimborso delle spese sostenute dai cacciatori per la gestione dei centri di raccolta.

Il cacciatore, su richiesta dell'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

I centri di raccolta e controllo dei capi abbattuti sono i seguenti:

- Monchio, località Monchio Basso: capriolo e cinghiale;
- Tizzano, località Carobbio: cinghiale;
- Tizzano, località Treviglio: capriolo;
- Corniglio, località Rivalba: cinghiale;
- Corniglio, località Beduzzo: cinghiale;
- Corniglio, località Miano: capriolo;
- Neviano degli Arduini, località Ariolla: cinghiale;
- Traversetolo, località Monte Moro: cinghiale;
- Bazzano: cinghiale.

ART. 25

Modalità per la caccia al cervo e al daino

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati emerga che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, è possibile effettuare un prelievo in selezione anche sulle specie cervo e daino.

Per entrambe queste specie, l'Ente di gestione sentita la Commissione Venatoria, emana apposita regolamentazione tecnica, parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (Allegati tecnici 2 e 3).

La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'ACATER (Areale del cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.

In accordo con quanto stabilito dall'Allegato Tecnico al RR 1/2008, per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata e munite di ottica di puntamento, con calibro minimo pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice.

ART. 26

Introduzioni, reintroduzioni e ripopolamenti

È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (comprese le specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio vigente. Le introduzioni non sono comunque ammesse.

ART. 27

Catture di fauna selvatica nell'area contigua al Parco

Le catture di soggetti appartenenti alle specie lepore comune (*Lepus europaeus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*) all'interno dell'area contigua saranno autorizzate dall'Ente di gestione d'intesa con la Regione secondo le modalità previste dall'art. 27 della LR 8/1994 e s.m.i.

ART. 28

Randagismo

Gli Enti territorialmente interessati cureranno di comune intesa la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al contenimento del randagismo.

ART. 29

Attività di collaborazione dei cacciatori ammessi

I cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia nell'area contigua, dovranno rendere disponibili almeno 3 giornate volontarie pro-capite all'anno per coadiuvare l'Ente di gestione nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico, prevenzione del bracconaggio, nelle iniziative di miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l'Ente di gestione stesso. Sono **esonerati dallo svolgimento delle attività di collaborazione** i cacciatori che:

- **abbiano compiuto 70 anni di età** al momento della presentazione della domanda di accesso;
- **risultino invalidi con percentuale di invalidità riconosciuta uguale o superiore al 67%**. In questo caso è necessario esibire all'Ente di gestione idoneo Certificato Medico attestante il grado di invalidità posseduto.

Laddove se ne ravvisi la necessità, l'Ente di gestione potrà emanare ulteriori disposizioni relativamente alle attività di collaborazione dei cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nella Zona Speciale di caccia nell'area contigua.

ART. 30

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole

(Solo per D4 si rinvia all'allegato 1).

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'Ente di gestione per la "Zona Speciale di caccia in area contigua", laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in area contigua nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico – ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.

Le richieste di risarcimento danni relative alla "Zona Speciale", dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede dell'Ente di gestione che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi.

Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia in area contigua è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approntate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017).

I contributi per il risarcimento danni derivanti da specie cacciabili in "Zona speciale di caccia in area contigua" sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di Bilancio dell'Ente di gestione e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamato.

L'Ente di gestione si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

ART. 31

Destinazione dei contributi alla gestione

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, saranno destinati prioritariamente a:

- attività ordinaria di gestione faunistico-venatoria;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica;
- miglioramenti ambientali;
- allestimento e manutenzione dei centri di raccolta.

ART. 32

Sanzioni e provvedimenti disciplinari

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, comprese le disposizioni contenute negli Allegati Tecnici 1, 2, 3 e 4 parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti, si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, su proposta di apposita Commissione nominata dall'Ente di gestione, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'area contigua per l'annata in corso e fino a un massimo di due anni.

È sempre sospesa l'autorizzazione all'attività venatoria nell'area contigua nei confronti di coloro che abbiano riportato sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo, per una violazione in materia venatoria dettata da norme statali e regionali di settore per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

ART. 33

Disposizioni finali

È vietato il trasporto di armi e/o munizioni nell'intero territorio dell'Area Protetta, se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'Ente.

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell'area contigua, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente e in particolare della deliberazione di Giunta Regionale 469/2009 "Approvazione linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali"). In seguito all'avvio di tali procedure, nell'area oggetto del rinvenimento, l'Ente di gestione si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l'eventuale sospensione dell'attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, con particolare riguardo alla L 157/1992, LR 8/1994, RR 1/2008, L 394/1991, LR 6/2005, LR 24/2011 e successive modifiche e integrazioni, Dir. 79/409/CEE come sostituita da Dir. 2009/147/CEE, Calendario Venatorio Regionale vigente.

Si fa altresì riferimento anche alla normativa vigente in materia di prescrizioni valide nei Siti di Rete Natura 2000 e di prescrizioni individuate dalle MSC (Misure Specifiche di Conservazione) valide sia per il SIC/ZPS/ZSC IT 4020020 Crinale dell'Appennino Parmense, nel quale ricade una piccola parte del territorio cacciabile dell'area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, che per il SIC/ZSC IT4020015 "Monte Fuso" nel quale ricade una parte del Distretto 4. In dette aree la Regione potrà emanare specifiche direttive.

ART. 34**Disposizioni transitorie**


L'Ente di gestione potrà integrare con propri atti, sentita la Commissione di cui al precedente art. 6, le disposizioni regolamentari sopra riportate relativamente ai seguenti aspetti:

1. Responsabili e figure tecniche per la gestione dei distretti;
2. Compiti del Responsabile di Distretto, dei Coordinatori di Settore e di Area;
3. Centri di Raccolta;
4. Recupero dei capi feriti;
5. Unità di gestione degli ungulati;
6. Miglioramento ripristino ambientale e prevenzione danni;
7. Censimento del capriolo; accesso al prelievo, ripartizione, assegnazione dei capi, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
8. Censimento del cinghiale; piano di prelievo, accesso al prelievo, ripartizione e assegnazione dei capi alle squadre, modalità di prelievo;
9. Censimento del cervo e del daino, accesso al prelievo, ripartizione, assegnazione dei capi, modalità di prelievo, centri di raccolta e controllo;
10. Appostamenti fissi di caccia;
11. Aree di Rispetto;
12. Regolamentazione per la responsabilizzazione delle squadre di caccia al cinghiale nel risarcimento dei danni verificatisi nelle aree di battuta;
13. Varie ed eventuali, ritenute necessarie per affrontare situazioni impreviste che possano rendere dubbia la applicazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento specifico di settore ha validità triennale, quindi per le stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005.



ALLEGATO TECNICO 1

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA ATTIVITA' VENATORIA NEL DISTRETTO D4 NEVIANO DEGLI ARDUINI

AMBITO DI APPLICAZIONE

La Regione Emilia-Romagna con LR 13/2019 (*Disposizioni collegate alla Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021*) all'art. 10 "Tutela dei Parchi Regionali", ha approvato l'ampliamento dell'area contigua del Parco Regionale delle Valli Cedra e Parma (istituito con LR 46/1995) includendo parte del Territorio del Comune di Neviano Arduini (PR). L'area contigua di nuova istituzione ricade interamente all'interno del Comune di Neviano Arduini (Distretto 4) ed ha un'estensione di circa 1480,19 ettari, di cui 1210,50 cacciabili e 269,69 di area di rispetto (cartografia allegata), ricomprendendo al suo interno anche parte del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 4020015 "Monte Fuso". Prima dell'entrata in vigore della Legge di istituzione, l'intera area era territorio cacciabile in gestione all'Ambito Territoriale di Caccia PR 4 (da ora ATCPR4). Il Distretto D4 presenta caratteristiche dimensionali e naturalistico/insediative, che la differenziano nettamente dai restanti territori dell'area contigua (D1/D2/D3) e pertanto sia la regolamentazione venatoria che la gestione faunistica vengono in parte trattate distintamente in questo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento.

FINALITA'

Al fine di dare continuità alla gestione faunistico venatoria dell'ATCPR4 antecedente all'ampliamento del Parco, in particolare per la caccia al cinghiale, onde evitare un aumento di densità di popolazione, che potrebbe causare un forte impatto sui danni alle colture agricole, l'Ente di gestione e l'ATCPR4 provvederanno a seguito della approvazione del presente Regolamento, a sottoscrivere apposita convenzione, ai sensi dell'art.38 della LR 6/2005 per la gestione faunistico venatoria dell'area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, Distretto D4 (di seguito D4). La convenzione dovrà attuarsi secondo modalità da definirsi, comunque nel rispetto del presente Regolamento e delle seguenti prescrizioni:

DURATA E VALIDITA'

L'ATCPR4 si impegna a garantire tramite i propri organismi, la gestione dell'attività venatoria nel D4 in via continuativa per le stagioni venatorie 2020/2021-2021/2022-2022/2023.

ESERCIZIO ATTIVITA' VENATORIA

All'interno del Distretto D4 l'esercizio venatorio è riservato ai cacciatori richiedenti, secondo i criteri di priorità di cui all'art.10 del Regolamento. La programmazione delle presenze avverrà nel rispetto della residenza nel Comune di Neviano degli Arduini o della proprietà di terreni in area di Parco e/o in area contigua secondo le categorie di accesso 2, 3, 4 di cui al medesimo art.10 del Regolamento. **Il titolo di residenza anagrafica darà luogo all'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente in D4.**

La presenza ammissibile, concordata con ATCPR4, avverrà nel rispetto dell'art. 10 del Regolamento. L'accesso sarà riservato a un numero di cacciatori non superiore a 36, selezionati da ATCPR4.

Per le stagioni di validità del Regolamento sono esclusi dal conteggio i cacciatori ammessi alla caccia al Cinghiale appartenenti alle squadre di caccia collettiva approvate dalla Regione, in quanto pur nel periodo di contemporaneità con altre forme di caccia, praticano l'attività venatoria in modo alternato e con le limitazioni temporali di cui al punto successivo "Specie cacciabili e limitazione all'attività venatoria". Dette squadre dovranno essere composte in esercizio da un numero minimo di 15 cacciatori fino ad un massimo di 40; non è consentito un numero di cani superiore a 6.

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

I nominativi dei cacciatori ammessi sono indicati in tempo utile dal Consiglio Direttivo dell'ATCPR4 all'Ente di gestione.

Per il riconoscimento e il controllo del cacciatore autorizzato all'accesso venatorio in D4, l'Ente di gestione si impegna a consegnare ad ATCPR4 apposito tesserino di riconoscimento.

Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere obbligatoriamente e immediatamente annotati sui documenti previsti dalle leggi vigenti (tesserino regionale di caccia controllata) e tesserino rilasciato dall'Ente di gestione.

A chiusura della stagione venatoria ed entro il 31/03 di ogni anno, il Consiglio Direttivo dell'ATCPR4, provvederà a riconsegnare all'Ente di gestione i tesserini compilati dai singoli cacciatori.

L'Ente di gestione precluderà l'accesso nella successiva stagione venatoria a coloro che entro l'inizio della stagione venatoria successiva non avranno riconsegnato il tesserino di riconoscimento. A chiusura della stagione venatoria, ai fini della rendicontazione e programmazione faunistico venatoria, l'Ente di gestione e l'ATCPR4 provvederanno in collaborazione ad elaborare i dati relativi agli abbattimenti.

DANNI DA FAUNA

In ragione della gratuità del tesserino di accesso, in accordo con l'Ente di gestione e al fine di contribuire alla copertura delle spese (dirette o indirette) necessarie per la gestione faunistico venatoria del D4, ATCPR4 si fa carico degli oneri dovuti al rilievo e al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo, dalle specie di fauna selvatica su tutto il territorio del D4. Le richieste di risarcimento dovranno essere presentate debitamente compilate, direttamente presso la sede di ATCPR4, che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi. Alla fine di ciascun anno del triennio, ATCPR4 farà avere all'Ente di gestione la rendicontazione documentale delle spese sostenute.

SPECIE CACCIABILI E LIMITAZIONI ALLA ATTIVITA' VENATORIA

In considerazione delle peculiarità delle caratteristiche ambientali e delle attuali conoscenze sullo stato di conservazione della fauna selvatica, le specie di cui al calendario venatorio vigente, cacciabili in D4 sono quelle elencate all'art 13 del Regolamento, ad esclusione per la stagione venatoria 2020/2021 della caccia di selezione al capriolo, cervo e daino.

Annualmente, qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo in selezione anche sulle specie capriolo, cervo e daino nei modi e nei tempi previsti dal Calendario Venatorio Regionale vigente.

Per la caccia al cinghiale in forma collettiva potranno accedere in rotazione, le due squadre, regolarmente autorizzate dalla Regione, che hanno il maggior numero di cacciatori residenti anagraficamente nel Comune di Neviano degli Arduini (PR).

Fatte salve limitazioni più restrittive previste dal Calendario Venatorio Regionale o dal Regolamento vigente, la caccia alla fauna stanziale e migratoria termina al 31 dicembre.

A norma dell'art. 21, comma 1, lettera m) della L 157/1992, nella caccia al cinghiale in forma collettiva l'autorizzazione al recupero entro il 31 gennaio di eventuali giornate di interruzione dovuta a neve, potrà essere rilasciata a discrezione dell'Ente di gestione, in accordo con il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio.

La caccia al cinghiale in forma collettiva in D4 è sospesa nelle giornate di sabato e domenica dal 1° ottobre al 1° novembre compresi, per consentire la raccolta delle castagne, in particolare la varietà tipica "Marrone di Campora", al fine di non pregiudicare la sicurezza e l'incolumità delle persone dedite alla raccolta.

CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

A norma dell'art. 9 del Regolamento, dell'area contigua D4, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi), o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione, l'Ente di gestione può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il controllo è esercitato esclusivamente dall'Ente di gestione e i piani di controllo sono elaborati e approvati dall'Ente stesso, previo parere dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e Valutazione di incidenza.

L'Ente di gestione organizza le operazioni di cattura e i piani di contenimento anche attraverso abbattimenti, avvalendosi del proprio personale di vigilanza e/o in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'Ente di gestione stesso, come previsto dalla L 394/1991 e s.m.i., dalla LR 6/2005 e dalla LR 8/1994 e s.m.i., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge.

Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti, avvengono sotto la diretta responsabilità dell'Ente di gestione in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del RR 1/2008 e dalle specifiche norme emanate dalla Regione Emilia-Romagna.

VIGILANZA/SANZIONI/PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La Vigilanza all'interno dell'area contigua D4 è assicurata dal Servizio di Polizia Locale dell'Ente di gestione, a norma dell'articolo 55, comma 1 della LR 6/2005 e dell'art. 8 del presente Regolamento.


Per le sanzioni e i provvedimenti disciplinari, si rimanda all'art.32 de Regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

L'articolato del Regolamento per lo svolgimento dell'attività venatoria in area contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma integra le prescrizioni di cui al presente Allegato Tecnico 1. La convenzione con IATCPR4 sarà stipulata nel rispetto di quanto ivi previsto, secondo modalità da definirsi nella stessa.

La convenzione vincola le parti dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione delle tre annate venatorie di validità del Regolamento. L'Ente di gestione e ATCPR4 potranno recedere dalla convenzione, con lettera raccomandata, nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Allegato cartografico 1 al Regolamento per la gestione faunistico venatoria dell'area contigua del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma - Zonizzazione



Allegato cartografico 2 - Superfici Stagione Venatoria 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 – zonizzazione

Zona	Sup. (ha)
Parco - Divieto di Caccia (esterno area contigua)	1473,32
Aree di Rispetto - Divieto di Caccia	
Monchio 1	59,02
Tre Rii	241,23
Carobbio	126,65
Tizzano	261,68
Bratica	284,20
Roccaferrara	471,37
Monchio 2	418,99
Rividulano	57,32
Monchio (new)	120,00
Fuso	269,69
Totale	2310,15
Aziende Faunistiche Venatorie	
Curatico	2219,86
Carobbiese	1293,94
Alta Val Parma	2174,87
Totale	5688,67
Valichi di interesse migratorio - Divieto di Caccia	
Passo del Cirone	46,48
Totale	46,48
Zona speciale di caccia in area contigua	
Zona speciale di caccia in area contigua	17032,29
Zona speciale di caccia in area contigua (Fuso)	1210,50
Totale	18242,79



ALLEGATO TECNICO 2

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA” AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

Stagioni venatorie 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023



CAPO I - Parte generale

Ambito di applicazione

Il presente allegato tecnico, costituisce applicazione integrata e coordinata delle disposizioni previste nel vigente Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'area contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma e dei principi contenuti nelle normative nazionali e regionali in materia di Aree protette, di cui alla L 394/1991 e alla LR 6/2005 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla L 157/1992 e alla LR 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nonché del RR 1/2008 in materia di gestione degli ungulati selvatici in Emilia-Romagna, oltre che del Piano Faunistico Regionale vigente.

Finalità

Il presente articolato definisce le modalità d'accesso al prelievo selettivo del capriolo all'interno della Zona Speciale di Caccia in area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma (di seguito denominata per brevità "Zona Speciale") e in particolare ne disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento. Il cacciatore abilitato alla caccia di selezione (di seguito denominato per brevità "selecacciatore"), che intende esercitare la caccia nella Zona Speciale accetta in ogni sua parte le presenti disposizioni.

Attività di gestione

La gestione faunistico-venatoria del capriolo nella Zona Speciale si realizza attraverso le seguenti attività principali:

- obiettivi gestionali;
- attività di monitoraggio e censimento;
- elaborazione dei censimenti;
- proposta di prelievo distinta per classi di sesso e di età;
- prelievo selettivo per classi di sesso ed età;
- controllo dei capi abbattuti;
- organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
- analisi e controllo dei trofei;
- supporto all'attività di gestione dei centri di raccolta;
- miglioramenti ambientali e ripristini e altre attività di supporto alla gestione (collaborazioni).

Attività di Censimento

Le attività di censimento rappresentano il punto cardine della gestione faunistico-venatoria del capriolo nella Zona Speciale. In particolare, i censimenti sono programmati annualmente dall'Ente di gestione, avvalendosi del proprio personale e/o di altro personale in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzato dall'Ente stesso, d'intesa con il Gruppo di Coordinamento (di cui al paragrafo successivo). Sarà compito dei Responsabili di Distretto collaborare sia al coordinamento delle operazioni preliminari, che dei selecacciatori/censitori destinati alle attività sul campo. Le attività di censimento potranno essere realizzate solo in modo organizzato e secondo programmi e calendari indicati dall'Ente di gestione e concordati con il Gruppo di Coordinamento. L'analisi delle schede e l'elaborazione dei dati di censimento sono di competenza dell'Ente di gestione che si avvale del Tecnico Faunistico e dell'eventuale Commissione Tecnica. Ogni cacciatore/censitore realizza l'attività di censimento nella parcella di prelievo a lui assegnata, fatte salve particolari esigenze funzionali allo svolgimento dei censimenti stessi.

I cacciatori/censitori abilitati da meno di un anno potranno partecipare al censimento esclusivamente se accompagnati da personale esperto. La strumentazione ottica necessaria alle operazioni di censimento deve far parte della dotazione personale del selecacciatore/censitore, il quale è tenuto a munirsi obbligatoriamente di un binocolo di buona qualità ed eventualmente, per le lunghe distanze, di un cannocchiale che abbia almeno 30 ingrandimenti. L'ulteriore strumentazione necessaria per la realizzazione delle attività di censimento (schede e cartografia) è fornita dall'Ente di gestione prima di ogni uscita. Al rientro da ogni uscita i partecipanti al censimento sono tenuti a firmare il foglio di presenza e a riconsegnare le schede di rilevamento correttamente compilate e sottoscritte; tale sottoscrizione potrà avvenire anche a fine giornata solo ed esclusivamente in caso di programmazione di due uscite nell'arco della stessa giornata. Tutte le verifiche sono di competenza del Responsabile di Distretto. L'accertamento della presenza alle operazioni di censimento potrà essere verificato in ogni momento dal Tecnico Faunistico o dal personale di Vigilanza dell'Ente di gestione.

Organizzazione generale

Il Parco, d'intesa con la "Commissione per la gestione faunistico venatoria della Zona Speciale" nomina un Gruppo di Coordinamento composto come segue:

- un Coordinatore (scelto di volta in volta, in base alla disponibilità dei componenti dell'intero Gruppo di Coordinamento) che ne è responsabile, referente e rappresentante e potrà partecipare alle riunioni della "Commissione faunistico-venatoria della Zona Speciale", qualora questa ne ravvisi la necessità, senza avere diritto di voto; - un Responsabile per ogni Distretto;
- un Responsabile per ogni Centro di Raccolta (Referente dei Rilevamenti Biometrici);
- uno o più Referenti per il Recupero dei capi feriti.

Il Gruppo di Coordinamento collabora attivamente con il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione nelle attività inerenti alla gestione-faunistico venatoria del capriolo. I componenti il Gruppo di Coordinamento devono possedere comprovata esperienza, preparazione e affidabilità sulle tematiche ambientali e di gestione faunistico-venatoria degli ungulati e non devono essere destinatari di provvedimenti disciplinari in materia faunistico venatoria. Per ragioni motivate e su segnalazione del Tecnico Faunistico, possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'Ente di gestione.

Distretti – Aree di Censimento e Prelievo.

I Distretti della Zona Speciale sono perimetrati su base comunale e coincidono quasi totalmente con i confini amministrativi dei Comuni facenti parte del Parco (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti, D4 Neviano degli Arduini). Ogni Distretto è suddiviso in Aree di Censimento e Prelievo (Parcelle), che rappresentano le unità territoriali elementari per l'organizzazione della gestione venatoria del capriolo e per assicurare il legame del cacciatore al territorio. L'assegnazione dei selescacciatori ai Distretti avverrà:

- 1) **per i selescacciatori in possesso di uno dei quattro requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale¹**, coerentemente al requisito posseduto e prescelto in sede di domanda/autocertificazione;
- 2) **per i selescacciatori non in possesso dei requisiti prioritari di accesso venatorio alla Zona Speciale**, in base ai posti disponibili nei vari Distretti, possibilmente rispettando la preferenza espressa in sede di domanda/autocertificazione.

I posti disponibili per i selescacciatori della categoria 2) sono complessivamente pari a 30.

L'assegnazione dei selescacciatori alle Parcelle di censimento e prelievo ha validità almeno biennale e viene disposta dal Responsabile di Distretto in accordo con il Gruppo di Coordinamento, previa richiesta dell'interessato, in base alla graduatoria di merito maturata limitatamente ai punteggi acquisiti nelle due stagioni venatorie precedenti. A parità di punteggio la Parcella viene destinata all'assegnatario del biennio precedente. Gli assegnatari delle aree di censimento e prelievo avranno cura di trattenere i rapporti con i conduttori dei terreni, nonché di individuare gli eventuali interventi di prevenzione dei danni e di miglioramento ambientale da segnalare al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione. Eventuali attività di prelievo in area diversa da quella assegnata dovranno essere autorizzate per iscritto dal Responsabile del Distretto di competenza, dopo avere acquisito l'assenso del Tecnico Faunistico.

Responsabile di Distretto (Compiti)

Al Responsabile di Distretto sono assegnate funzioni e compiti di supervisione, collegamento e responsabilità relativamente all'operato dei Distretti per garantire in particolare:

- un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
- coordinamento dei censimenti, raccolta schede di censimento e trasmissione al Tecnico Faunistico;
- pronta reperibilità diretta, o tramite persona di sua fiducia, per ogni giornata del periodo di abbattimento;
- efficace organizzazione in tempi rapidi dell'attività di recupero dei capi feriti e conferimento presso i centri di raccolta;
- controllo e elencazione dei tiri erronei e/o a vuoto (colpo mancato);
- organizzazione degli accompagnamenti;
- autorizzazione al cambio di Parcella di Prelievo all'interno dello stesso Distretto;

¹ numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 "Accesso venatorio all'Area Contigua al Parco e densità venatoria" del Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria dell'Area Contigua

- proposta al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico di interventi di miglioramento ambientale, coordinamento nella loro esecuzione e raccolta elenco delle prestazioni eseguite;
- gestione delle apposite cassette e/o bacheche per la raccolta dei fogli giornalieri di caccia;
- collegamento con il Tecnico Faunistico e con gli organi di vigilanza dell'Ente di gestione.

Responsabile del Centri di Raccolta

Al Responsabile del Centro di raccolta sono demandati tutti gli adempimenti relativi a quanto attiene alla gestione e al funzionamento del Centro:

- idoneità, manutenzione, pulizia, gestione dei locali adibiti a raccolta, valutazione, trattamento delle spoglie e conservazione degli animali abbattuti;
- organizzazione delle presenze del Misuratore Biometrico abilitato;
- fornitura, verifica e controllo di esatta compilazione delle schede biometriche;
- verifica e controllo sulla conservazione dei referti;
- applicazione degli orari e dei periodi di apertura del Centro, come stabilito dal Gruppo di Coordinamento;
- rilevazione e segnalazione delle inadempienze al Gruppo di Coordinamento e al Tecnico Faunistico;
- aggiornamento dei misuratori biometrici ed assistenza nella valutazione del capo presentato;
- segnalazione ai seleccacciatori e ai Misuratori Biometrici, di eventuali ulteriori rilevazioni biometrico sanitarie, dettate da norme di legge o altre necessità indicate dal Tecnico Faunistico;
- segnalazione all'Ente di gestione di eventuali azioni atte a migliorare la idoneità del Centro di raccolta;
- controllo che il seleccacciatore in possesso anche della abilitazione al rilevamento biometrico, non effettui le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

Referente per il Recupero di capi feriti

In caso di ferimento o di colpo mancato, vengono affidati al Referente per il recupero dei capi feriti i compiti relativi al recupero dei capi feriti e, su segnalazione del Responsabile di Distretto, la verifica del tiro e del luogo di ferimento (anschluss).

In particolare, sono di sua competenza:

- garantire la costante disponibilità all'intervento di recupero;
- compilare il registro degli interventi;
- definire un protocollo sulle modalità operative di intervento e dare informazione ai seleccacciatori (anche in riferimento alle norme del RR 1/2008 e alle indicazioni della Regione).

Prelievo selettivo

Il prelievo del capriolo nella Zona Speciale è consentito esclusivamente nella forma del prelievo selettivo, individuale, all'aspetto o alla cerca, senza l'ausilio dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta e braccata. I Piani annuali di Prelievo sono formulati dal Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione, d'intesa con il Gruppo di Coordinamento. All'Ente di gestione spetta la stesura del Piano di Prelievo annuale da trasmettere alla Regione, che ne verifica la conformità con il Piano Faunistico Venatorio.

I seleccacciatori abilitati al prelievo selettivo possono iscriversi ai piani annuali di prelievo selettivo in Zona Speciale, previa compilazione di apposita domanda/autocertificazione **entro il 15 aprile** di ogni stagione venatoria. Sarà tollerato un ritardo **fino al 31 maggio** dell'anno in corso, ma con una penale di € 50 da versarsi all'atto del pagamento del contributo alla gestione, come da art. 11 del vigente Regolamento per Gestione Faunistico Venatoria dell'area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

I posti disponibili saranno assegnati ai seleccacciatori abilitati con il seguente ordine di priorità:

- 1) **in possesso dei requisiti** previsti dall'art. 10 del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'area contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma;
- 2) **non in possesso dei requisiti** di cui al punto precedente.

Per la seconda categoria l'accettazione delle domande è limitata al numero massimo di **30 posti** e verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità:

Iscrizione al piano di prelievo nell'annata precedente e corretta partecipazione	1 punto
Residenza anagrafica in Provincia di Parma	2 punti

Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna	1 punto
Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta	1 punto

In caso di parità di punteggio sarà considerato prioritario l'ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di consegna manuale delle domande agli uffici dell'Ente di gestione farà fede l'apposizione del numero di Protocollo con la relativa ora di arrivo – in caso di spedizione postale è necessario l'invio con Raccomandata a/r e farà fede il timbro postale di invio).

Nella stagione venatoria successiva l'iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 5 del successivo Capo II.

I seleccacciatori regolarmente iscritti al piano annuale di prelievo potranno accedere agli abbattimenti solo se:

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al "valore" del/i capo/i così come sopra specificati;
- hanno regolarmente versato la quota prevista dal regolamento;
- hanno partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento.

Il seleccacciatore che per cause indipendenti dalla sua volontà dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o arrivare in ritardo rispetto all'inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale, sentito anche il Tecnico Faunistico, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.

In fase di attuazione del piano annuale di prelievo l'Ente di gestione su proposta del Responsabile di Distretto, in accordo con il Gruppo di Coordinamento, può rilasciare **permessi di prelievo** anche a seleccacciatori non preventivamente iscritti al piano annuale medesimo, previa corresponsione delle seguenti somme:

- € 400,00/maschio adulto
- € 200,00/maschio sub-adulto
- € 200,00/femmina adulta o sub-adulta
- € 100,00/piccolo
- € 600,00/ maschio adulto + una femmina adulta o sub-adulta + un piccolo (pacchetto)
- € 250,00/ femmina adulta + un piccolo (pacchetto)

I seleccacciatori che abbiano ottenuto un **permesso di prelievo** selettivo, dovranno effettuare il prelievo degli animali assegnati sempre accompagnati da seleccacciatori esperti e regolarmente iscritti al Piano di Prelievo e preferibilmente da un assegnatario della Area nella quale verrà effettuato il prelievo, al quale viene richiesta un'ottima conoscenza del territorio interessato. Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita. L'organizzazione e il controllo dei seleccacciatori ai quali sia stato concesso un permesso di prelievo, nonché la verifica della corretta modalità di prelievo, spettano al Responsabile del Distretto interessato, che dovrà produrre specifica documentazione e informare adeguatamente il Tecnico Faunistico.

CAPO II - Parte speciale

Art. 1 - I seleccacciatori autorizzati saranno muniti di apposito tesserino valido solo per la caccia di Selezione al capriolo.

Art. 2 - Possono partecipare al prelievo selettivo al capriolo i seleccacciatori iscritti nella graduatoria di merito e dietro corresponsione di una somma annuale a titolo di contributo per le spese di organizzazione, composto di una "parte fissa" e una "parte variabile" e commisurato ai capi assegnati. Per le stagioni venatorie 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 il contributo di cui al comma precedente è determinato in:

Parte fissa:

- € 80,00 quale quota per gli aventi diritto alla caccia in Zona Speciale di Caccia in area contigua (categorie da 1 a 4 art. 10 del Regolamento generale);
- € 150,00 quale quota per i cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento generale.

La parte fissa deve essere versata all'Ente di gestione, tramite bonifico bancario, entro la data di inizio del prelievo estivo.

Parte variabile:

- € 50,00 per ciascun capriolo maschio adulto;

- € 30,00 per ciascun capriolo maschio sub-adulto e femmina adulta/sub-adulta;
- € 20,00 per ciascun capriolo piccolo.

La parte variabile deve essere versata all'Ente di gestione tramite bonifico bancario. Il contributo per i capi estivi andrà versato entro la data di inizio del prelievo estivo; il contributo per i capi invernali andrà versato entro la data di inizio del prelievo invernale. L'intera parte variabile potrà essere versata in un'unica soluzione entro la data di inizio del prelievo estivo.

La quota variabile **non potrà essere rimborsata**, anche nel caso in cui il cacciatore rinunci all'abbattimento del/i capo/i assegnato/i dopo l'inizio degli abbattimenti come da calendario venatorio provinciale e regionale.

N.B. L'iscrizione al piano di Prelievo non comporta necessariamente l'attività di abbattimento. In sede di prima iscrizione al piano annuale di prelievo il selecacciatore dovrà allegare il documento comprovante la sua abilitazione in ambito regionale al prelievo degli ungulati selvatici con metodi selettivi. Nel caso di selecacciatori extraregionali dovrà essere documentato il titolo equipollente rilasciato dalla Regione.

Art. 3 – Il mancato prelievo del capo assegnato per insufficiente numero di uscite (stabilito in n. 10 uscite per periodo di prelievo) comporta una penalità di - 2 punti, oltre al valore in punti del/dei capo/i assegnato/i e non abbattuto/i. La penalità non sarà applicata nel caso in cui il selecacciatore ceda spontaneamente il proprio capo ad altro selecacciatore autorizzato al prelievo, da individuare in base al punteggio di merito residuo e previo assenso del Tecnico Faunistico e del Responsabile del Distretto. L'eventuale cessione del capo ad altro selecacciatore autorizzato al prelievo dovrà avvenire con un anticipo di almeno 5 giornate di caccia prima della fine del periodo venatorio utile.

Art. 4 – La non iscrizione al piano di prelievo dell'annata in corso da parte di un selecacciatore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati nel corso della stagione venatoria precedente, ma non di quelli negativi. La mancata partecipazione per causa di "forza maggiore" opportunamente documentata non comporterà l'applicazione della penalità.

Art. 5 – I punteggi per la graduatoria di merito saranno assegnati secondo quanto previsto in Tabella 1. Il termine per la chiusura della graduatoria di merito avverrà il 15 maggio di ogni anno. I punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata venatoria successiva. Ogni attività che comporti l'acquisizione di punti sarà concordata all'interno del Gruppo di Coordinamento e con il supporto e supervisione del Tecnico Faunistico.

Tabella 1 – Punteggio		
Prestazione	Punti	Note
Ingresso in graduatoria per iscritti al Piano di Prelievo	1	Viene assegnato una sola volta
Autorizzazione al prelievo da parte di cacciatori in possesso dei requisiti di cui all'Art. 10 Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria dell'area contigua	2	annuale
Partecipazione al censimento del capriolo da punti fissi	1	Per uscita
Censimento al capriolo con il metodo della battuta	2	Per giornata
4 uscite consecutive di censimento	1	
Responsabile del Distretto	4	
Referente recupero capi feriti	2	
Responsabilità del Centro di Raccolta	3	
Accompagnatore di selecacciatore	1	Max 4 punti a stagione
Attestazione a norma di legge della taratura carabina annuale (100 metri)	1	
Presenza al Centro di Raccolta oltre alle 2 giornate obbligatorie	1	Max 4 punti
Effettuazione di prestazioni d'opera volontarie	1 per seduta	Max 4 punti
Possesso del titolo di conduttore di cane da traccia con prestazioni d'opera per il piano di abbattimento	1	
Titolo di operatore abilitato ai rilevamenti biometrici con prestazioni d'opera presso il centro di raccolta	1	

Art. 6 – L'attività di accompagnamento dei seleccacciatori in fase di prelievo matura punteggio solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti obbligatoria. Su necessità specifica è data facoltà al Responsabile del Distretto di richiedere ai seleccacciatori che si rendano disponibili di effettuare la attività di accompagnamento di un collega in fase di prelievo. In tal caso un eventuale rifiuto ad accompagnare dovrà essere motivato e circostanziato. Nel caso di errore di abbattimento, l'accompagnatore dovrà fornire breve relazione dell'accaduto, dalla quale risultino ipotizzabili le cause d'errore. La responsabilità del tiro ricade su chi lo ha effettuato.

L'accompagnamento va inteso in senso stretto, con l'accompagnatore presente in ogni fase accanto all'accompagnato. Il Gruppo di Coordinamento potrà individuare seleccacciatori per i quali sia obbligatorio l'accompagnamento. Tali seleccacciatori dovranno fornire al Responsabile del Distretto data e ora delle uscite con adeguato anticipo per consentire il reclutamento dell'accompagnatore.

In ciascun Centro di Raccolta dovrà essere istituito un registro con l'elenco e i recapiti dei seleccacciatori disponibili all'accompagnamento per ciascun Distretto. L'accompagnamento è considerato tale solo se l'accompagnatore non è in azione di caccia. In caso di più accompagnatori, solo il primo acquisirà punteggio di merito.

Ogni seleccacciatore autorizzato al Piano di Prelievo del capriolo è tenuto ad effettuare almeno due giornate di presenza al Centro di Raccolta. La presenza al Centro non consente l'uscita di accompagnamento o di abbattimento nelle ore di apertura del Centro.

A prelievo effettuato il seleccacciatore deve inserire al tendine di Achille l'apposito contrassegno numerato e portare l'animale abbattuto in forma di carcassa integra o eviscerata, al Centro di Raccolta stabilito, nel più breve tempo possibile e comunque entro 12 ore dall'abbattimento per le misurazioni biometriche o entro il primo turno utile di apertura del Centro di Raccolta. Tali operazioni vanno effettuate alla presenza del misuratore biometrico abilitato, che controfirmerà la scheda biometrica. L'accompagnatore non può essere considerato responsabile temporaneo del Centro di Raccolta. Ogni centro sarà aperto con orari prestabiliti ed esposti al pubblico. La presenza al Centro, concordata con il relativo Responsabile, oltre alle giornate obbligatorie, matura punteggio di merito.

Art. 7 – Le assegnazioni dei capi da abbattere, suddivisi per classi di sesso e di età, sono individuali e non implicano la proprietà dell'animale. I cacciatori di selezione che hanno acquisito il diritto di accesso al prelievo hanno priorità di scelta del capo in base alla graduatoria in vigore dal 1° giugno. Tale graduatoria sarà progressiva e aggiungerà al punteggio positivo o negativo pregresso, il punteggio dell'annata venatoria appena svolta, comprese le attività di censimento o prestazioni volontarie effettuate entro la data del 15 maggio dell'anno in corso.

Il prelievo sarà eseguito nel Distretto di appartenenza e dovrà avvenire nell'area assegnata (Parcella). Il Responsabile di Distretto a seguito di motivate esigenze, sentito il Tecnico Faunistico, potrà autorizzare il prelievo in Area diversa da quella precedentemente assegnata. Ulteriori capi, oltre al primo, saranno assegnati seguendo la graduatoria, dopo che tutti gli aventi diritto avranno effettuato la scelta.

Prima dell'avvio della caccia di selezione, il Responsabile del Distretto è tenuto a presentare al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione l'elenco degli ammessi al prelievo selettivo, specificando il numero identificativo dell'animale assegnato, il sesso, la classe di età dei capi assegnati a ciascuno. Ogni variazione/integrazione apportata dovrà essere opportunamente comunicata sempre allo stesso Servizio di Vigilanza.

Art. 8 – Lo scambio di animali tra seleccacciatori è espressamente vietato.

Art. 9 – Limitatamente al periodo di prelievo, allo scopo di assicurare eventuali riequilibri del piano di prelievo stesso, è facoltà del Gruppo di Coordinamento modificare l'assegnazione dei capi, sentito il Tecnico Faunistico.

Art. 10 – Eventuali ed ulteriori capi resi disponibili per rinuncia saranno assegnati prioritariamente al seleccacciatore che non ha avuto il primo capo secondo la classifica di merito, secondariamente al primo cacciatore in classifica che abbia già terminato l'abbattimento. La nuova assegnazione comporterà, in caso di abbattimento, la perdita di punti secondo quanto fissato all'art. 12; in caso di parità di punteggio la priorità è riservata al cacciatore iscritto nella Zona Speciale di Caccia.

Art. 11 – Il seleccacciatore che dopo l'assegnazione dei capi di cui sopra, avanzi ulteriori punti in graduatoria potrà fare richiesta di assegnazione di un massimo di altri due capi. **L'accettazione dei capi supplementari NON implica l'esclusione dei capi riassegnati di cui all'art. 7.**

Art. 12 – Per le stagioni venatorie 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 il valore dei capi (in punti), è fissato nel seguente modo:

Capo	Punti
Maschio regresso	- 3
Maschio adulto	-5
Maschio da trofeo (previa autorizzazione)	-8
Maschio sub-adulto	-3

Capo	Punti
Femmina adulta	-2
Femmina sottile	-1
Piccolo maschio	-1
Piccolo femmina	-1

L'abbattimento del "regresso" in luogo del maschio adulto comporta un abbuono di 2 punti nella classifica di merito. La classificazione degli animali per classi di età e di sesso è coerente con quella indicata nei documenti Tecnici ISPRA.

Art. 13 – Il selescacciatore autorizzato al prelievo **deve**:

- comunicare preventivamente ogni uscita e successivo rientro mediante la compilazione del foglio giornaliero di caccia in cui figurino, oltre alle proprie generalità, data, ora e parcella: il foglio giornaliero dovrà essere inserito nell'apposita cassetta predisposta e presente in ogni Distretto; segnare l'uscita nel prospetto esposto in bacheca; comunicare l'uscita e il rientro inviando un SMS al proprio Responsabile di Distretto prima di iniziare l'attività venatoria (es. SMS uscita: Uscita capriolo in parcella n. XX + Cognome del selescacciatore; SMS rientro: Rientro capriolo capo abbattuto / non individuato + Cognome del selescacciatore);
- esporre in modo evidente e visibile sul mezzo utilizzato per avvicinarsi alla zona assegnata, copia del foglio depositato in cassetta;
- marcare il capo prelevato immediatamente dopo l'abbattimento con l'apposito contrassegno numerato fornito dall'Ente di gestione, da inserire al tendine di Achille;
- presentare la carcassa del capo abbattuto al Centro di Raccolta per la compilazione della scheda di abbattimento e le necessarie verifiche biometriche e sanitarie;
- le schede sono tenute a disposizione dell'Ente di gestione e della Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati;
- preparare in modo corretto, conservare e tenere a disposizione dell'Ente di gestione il trofeo e la mandibola di tutti i capi abbattuti (solo la mandibola per le femmine) per i controlli di legge; alla mandibola di ogni soggetto abbattuto e portato al Centro di Raccolta verrà apposto un segno di riconoscimento numerato inamovibile fornito dall'Ente di gestione. Dal Centro di Raccolta la carcassa può essere portata via insieme alla scheda biometrica. Il cacciatore, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni;
- comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato qualora non vi sia stato abbattimento (colpo a vuoto), per l'eventuale verifica;
- dare immediata comunicazione dell'eventuale ferimento del capo al Responsabile del Distretto che provvederà a contattare il Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione (Guardiaparco) ed il Referente per il Recupero dei capi feriti per le necessarie operazioni di recupero. Il selescacciatore dovrà altresì recarsi al Centro di Raccolta per la compilazione dell'apposito modulo e, successivamente, rendersi disponibile: ad accompagnare il conduttore del cane da traccia, seguire le indicazioni dello stesso; a consegnare le fascette relative al capo per l'eventuale apposizione al tendine di Achille e alla mandibola in caso di ritrovamento. In caso di mancato recupero le stesse fascette saranno ritirate dal Responsabile del Distretto. Nello stesso giorno del recupero non è ammessa attività venatoria all'interno dell'area di prelievo interessata ed eventualmente, qualora ritenuto opportuno dal Responsabile del Distretto, anche in aree limitrofe e/o nell'intero Distretto; nel caso in cui, dopo avere ottemperato agli obblighi sopra descritti, il capo ferito non sia stato recuperato, o per il suo recupero si rendesse necessario operare in giorno di silenzio venatorio, è obbligatorio e vincolante darne comunicazione immediata e preventiva al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione. Nel caso in cui il capo ferito sia individuato in area di Parco, il recupero potrà essere effettuato esclusivamente in presenza del personale di Vigilanza (Guardiaparco) e dopo autorizzazione ad accedere rilasciata dall'Ente di gestione;
- presentare, prima del periodo di abbattimento, un certificato di taratura della carabina se iscritto al piano di prelievo per la prima volta. La mancanza di tale certificato comporta la penalità di 2 punti;
- praticare la caccia esclusivamente con armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, delle seguenti tipologie e dotate di ottica di puntamento: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata.

Art. 14 – Al selescacciatore è vietato:

- praticare la caccia con arma non munita di ottica di puntamento (cannocchiale di mira);
- ritirare il capo abbattuto dal Centro di Raccolta prima che sia stato visionato, senza scheda e autorizzazione al trasporto;

- abbattere un capo non corrispondente a quello assegnato;
- abbattere un capo adulto da trofeo se non autorizzato. L'abbattimento di un capo da trofeo non autorizzato comporta una penalità di 6 punti più il costo di € 200,00;
- abbattere il maschio adulto, nel periodo antecedente al 15 agosto;
- effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi;
- se abilitato ai rilievi biometrici, effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

Saranno applicate le seguenti penalità:

Descrizione	Punti	Note
Mancata segnalazione dello sparo	-5	
Mancata segnalazione del ferimento	-10	
Mancata consegna del libretto delle uscite	-3	
Non corretta compilazione del foglio di uscita	-2	
Mancata segnalazione dell'uscita		Da -10 a sospensione
Mancata segnalazione del rientro	- 5	
Mancata segnalazione dell'abbattimento entro le 12 ore		Da -10 a sospensione
Mancata applicazione targhetta al Tendine di Achille		Da -10 a sospensione
Mancata consegna referti entro il 31 marzo	- 5	
Abbattimento tramite battuta		Da – 10 a sospensione
Non corretta preparazione del trofeo	- 2	
Cambio di zona senza autorizzazione del Responsabile di Distretto	- 10	Eventuale sospensione per un anno
Mancata uscita (almeno 10 uscite per periodo di caccia)	- 2	
Mancata presenza obbligatoria al centro di raccolta	- 2	
Falso in accompagnamento	- 5	Eventuale sospensione di tutti i punti maturati nell'annata in corso
Mancata taratura prima dell'abbattimento	- 2	Solo per iscritti al primo anno
Abbattimento di oltre due capi per uscita	- 5	

ERRORI DI ABBATTIMENTO		
Capo assegnato	Capo abbattuto	Punti
Maschio adulto	Maschio subadulto	-2
	Femmina	-10
	Maschio dell'anno	-5
Maschio subadulto	Maschio adulto	-5 più penalità del trofeo
	Femmina	-10
	Maschio dell'anno	-2
Femmina adulta	Maschio	-10
	Femmina subadulta	-2
	Femmina dell'anno	-2
Femmina subadulta	Maschio	-10
	Femmina adulta	-2
	Femmina dell'anno	-2
Piccolo dell'anno	Maschio adulto	-10
	Maschio subadulto	-10
	Femmina adulta	-2
	Femmina subadulta	-2

Art. 15 – È fatto obbligo, durante l'uscita di caccia, essere accompagnati nei seguenti casi:

- punteggio negativo al momento dell'assegnazione del capo;
- cacciatore al primo anno di abilitazione alla caccia di selezione;
- penalità, nella precedente stagione, superiore a 9 punti totali.

Art. 16 – Per tutti i casi non contemplati nel presente Regolamento il Gruppo di Coordinamento, sentito il Tecnico Faunistico dell'Ente, stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso, compresa l'esclusione in tutto o in parte dal Piano di Prelievo del capriolo a coloro che abbiano commesso infrazioni sanzionabili ai sensi della normativa vigente, o abbiano tenuto comportamento non conforme alle finalità generali dell'Area Protetta.

Art. 17 – I trofei dovranno essere lasciati a disposizione dell'Ente di gestione nel caso di esposizioni/mostre tematico didattiche in atto o programmate.


Art. 18 – Per l'applicazione di sanzioni e provvedimenti disciplinari vale quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento per la gestione faunistico venatoria dell'area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

Art. 19 - Per quanto non contemplato si rimanda alle norme e alla legislazione di settore.

Art. 20 – Per la stagione venatoria 2021/2022 l'Ente di gestione, si riserva di apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità della caccia di selezione al capriolo o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali nella Zona Speciale di Caccia in area contigua secondo quanto previsto all'art. 34 del Regolamento.

Art.21- Per la stagione venatoria 2020/2021 nel Distretto 4 (di recente istituzione LR 13/2019), viene esclusa la caccia di selezione al capriolo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo programmato, da svolgersi nelle successive annate venatorie.

Art.22- Gli atti deliberati annualmente dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, saranno trasmessi alla Regione.

 <p>PARCHI DEL DUCATO</p>	<p>ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE</p>	<p>Area VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE, GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, CRAS "CASA ROSSA", VOLONTARIATO Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440 sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it</p>
---	--	--



ALLEGATO TECNICO 3

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CERVO NELLA "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA" AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

Stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Art. 1 - Il presente Allegato Tecnico disciplina l'accesso alla caccia di selezione, l'assegnazione dei punteggi e delle penalità e la conseguente graduatoria valida per la caccia di selezione al cervo all'interno della Zona Speciale di Caccia in area contigua del Parco delle Valli del Cedra e del Parma. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente legislazione in merito alla protezione e alla caccia di selezione agli ungulati.

Art. 2 - L'iscrizione al Piano di Gestione del cervo implica e presuppone l'accettazione della regolamentazione contenuta nel presente Allegato Tecnico.

Art. 3 - La caccia al cervo è consentita esclusivamente come **caccia di selezione**, cioè mediante scelta del capo da abbattere, in forma individuale, alla cerca e all'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Art. 4 - L'accesso al prelievo è riservato ai cacciatori di selezione abilitati alla caccia agli ungulati "specializzati nel prelievo del cervo" con metodi selettivi, secondo quanto stabilito dal RR 1/2008 e in base ad una graduatoria di merito. La domanda per l'accesso al prelievo dovrà essere effettuata entro il 15 aprile. La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 10 maggio di ogni anno, mentre il contributo per il capo abbattuto entro una settimana dall'abbattimento. L'ammontare della quota di partecipazione e il contributo per l'abbattimento avvenuto, sarà stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale. L'acquisizione dei punti maturati secondo l'art. 11, è subordinata all'iscrizione annuale al piano di prelievo.

Art. 5 - L'assegnazione dei selecontrollori ai Distretti avverrà con il seguente ordine di priorità:

- 1) **in possesso** dei requisiti previsti dall'Art. 10 del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'area contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma;
- 2) **non in possesso** dei requisiti di cui al punto precedente.

Per la seconda categoria l'accettazione delle domande è limitata al numero massimo di 20 posti e verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità:

Iscrizione al piano di prelievo nell'annata precedente e corretta partecipazione	1 punto
Residenza anagrafica in Provincia di Parma	2 punti
Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna	1 punto
Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta	1 punto

In caso di parità di punteggio, sarà considerato prioritario l'ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di consegna manuale delle domande agli uffici dell'Ente di gestione farà fede l'apposizione del numero di Protocollo con la relativa ora di arrivo; in caso di spedizione postale è necessario l'invio con Raccomandata a/r e farà fede il timbro postale di invio).

Nella stagione venatoria successiva, l'iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di cui sopra.

I selecontrollori regolarmente iscritti al piano annuale di prelievo potranno accedere agli abbattimenti solo se:

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al "valore" del/i capo/i così come sopra specificati;
- hanno regolarmente versato la quota prevista dal Regolamento;
- hanno partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento.

Il selecontrollore che per cause obbligatorie dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o arrivare in ritardo rispetto all'inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale, sentita anche la Commissione Tecnica e il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.

Art. 6 - L'iscrizione al Piano di Gestione non presuppone necessariamente l'attività di abbattimento.

Art. 7 - Presupposto per il Prelievo è l'aver partecipato al censimento al bramito nell'anno in corso.

Art. 8 - Ogni selecontrollore dovrà esibire documento comprovante l'abilitazione al prelievo del cervo, o documento equipollente.

Art. 9 - È compito del selecontrollore impegnarsi nell'effettuare il completamento del piano assegnatogli.

Art. 10 - La non iscrizione al Piano di Gestione per due anni consecutivi da parte del selecontrollore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati, ma non di quelli negativi. La mancata partecipazione per causa di forza maggiore, opportunamente documentata, non comporterà nessun annullamento dei punti.

Art. 11 - I punteggi per la graduatoria e per l'accettazione saranno assegnati secondo la Tabella 1. La chiusura della graduatoria di merito avverrà in data 30 maggio, i punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata successiva.

Tabella 1		
Descrizione	Punti	Note
Censimento al bramito	2	Per uscita
Censimento da punti fissi	1	Per uscita
Collaborazione per il Piano di Gestione	1	
Responsabile del Distretto	3	annuale
Vice Responsabile del Distretto	2	annuale
Misuratore Biometrico		nominato dall'Ente di gestione
Referente cane da traccia	1	annuale
Recupero conduttore cane da traccia	0,5	Per uscita (max 3)
Aggiornamento accompagnatore	1	annuale
Aggiornamento misuratore	1	annuale
Accompagnamento di selecontrollore	0,5	Per uscita (max 4)
Prova di tiro carabina		Obbligatoria

Art. 12 - Il selecontrollore è tenuto a presentare alla Commissione Tecnica un certificato comprovante la prova di tiro della carabina. Tale documento va effettuato prima del periodo di abbattimento del cervo.

Art. 13 - L'attività di censimento rappresenta il punto cardine nello svolgimento dell'attività di gestione del cervo. Oltre al valore biologico presenta un alto grado di valore educativo nei confronti di chi lo esercita.

- A) L'attività di censimento va svolta in forma individuale o a coppie.
- B) L'attività di censimento al bramito va svolta negli orari stabiliti dalla Commissione Tecnica.
- C) L'attività di censimento con conta a vista va svolta per il tempo necessario all'avvistamento degli animali e comunque per un periodo non inferiore alle ore 2,00 per uscita.
- D) L'assegnazione delle parcelle di censimento avverrà secondo giudizio della C.T. e del Responsabile Distretto.

Art. 14 - Per l'assegnazione è necessario disporre di un punteggio sufficiente a coprire il valore in punti del capo prescelto.

Art. 15 - L'assegnazione avviene per gruppi di 4 selecontrollori omogenei per fascia di punteggio. Al momento dell'assegnazione viene stabilita la priorità di uscita all'interno del gruppo secondo calendario settimanale in base alla graduatoria. La settimana è compresa fra i due martedì successivi.

Art. 16 - In caso di parità di punteggio avranno diritto prioritario i residenti nell'area del Parco e dell'area contigua, successivamente i residenti in Emilia-Romagna e poi quelli fuori Regione Emilia-Romagna.

Art. 17 - Durante il periodo di caccia, per necessità organizzative e gestionali, la Commissione Tecnica potrà modificare il capo assegnato ad un gruppo di selecontrollori.

Art. 18 - Ai selecontrollori assegnatari di un maschio classe M3 o classe M2 e che lo abbattano per due anni consecutivi, al terzo anno non sarà riassegnato, salvo disponibilità a seguito rinuncia di altri aventi diritto. Al selecontrollore che abbia abbattuto un capo delle successive classi per un anno, le stesse non gli saranno riassegnate, salvo disponibilità a seguito di rinuncia di altri aventi diritto. L'assegnazione del capo non implica la proprietà, in caso di rinuncia dopo assegnazione, il capo sarà a disposizione dell'Ente di gestione e riassegnato seguendo l'ordine di classifica dei non assegnatari.

Art. 19 - Le modalità di accompagnamento sono riportate nell'Allegato Tecnico del RR 1/2008. Il compito dell'accompagnatore è quello di consigliare e aiutare l'assegnatario accompagnato. Per lo svolgimento di tale attività è necessario che l'accompagnatore sia accanto all'accompagnato. È auspicabile che l'accompagnatore sia in perfetto accordo con il cacciatore, con decisione unanime. In caso di non accordo dovrà essere redatto un verbale sottoscritto da entrambi.

Art. 20 - L'accompagnatore, figura indispensabile per la gestione, è ritenuto corresponsabile per errori nel prelievo. In caso di non corretto prelievo verranno applicate anche all'accompagnatore le penalità per errore di abbattimento secondo la tabella di cui al successivo Art. 31.

Art. 21 - Il valore di riferimento è considerato il maschio adulto con trofeo. Il contributo viene valutato annualmente dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione. In caso di ferimento accertato e capo non recuperato, verrà ritirata la fascetta e applicata una riduzione del 50% del contributo riferito alla classe di assegnazione:

Capo	Punti	*Contributo €	Oro	Argento	Bronzo
M3	-10	Stabilito annualmente dal C.E. dell'Ente di gestione	Stabilito annualmente dal C.E. dell'Ente di gestione		
M2	-7				
M1	-5				
F2	-5				
F1	-4				
F0	-3				
M0	-3				
Quota di partecipazione					

*Contributo per le spese di gestione e organizzazione comprensivo della quota di partecipazione.

Art. 22 - La Commissione Tecnica divide il Distretto in aree di caccia, coincidenti con le attuali aree per la gestione del capriolo. Il selecontrollore potrà muoversi liberamente esclusivamente all'interno della/e propria/e area/e. I Distretti (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti e D4 Neviano degli Arduini), sono gli stessi individuati e denominati dal Regolamento Generale, di cui il presente Documento rappresenta un Allegato Tecnico. In ciascun Distretto l'organizzazione dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate, sono curate dal Responsabile del Distretto, nominato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale. In ciascun Distretto operano, sotto il controllo dell'Ente di gestione, anche altre figure gestionali quali i rilevatori biometrici e i conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli. Il cacciatore entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni;

Art. 23 - Ogni cacciatore di selezione può iscriversi ad uno solo dei Distretti di caccia. All'interno di una area possono accedere contemporaneamente solo due selecontrollori in azione di caccia. Ai cacciatori iscritti a Distretti deficitari relativamente al piano di prelievo, ma in possesso dei requisiti per accedere al prelievo del cervo, possono essere assegnati capi residui in distretti diversi da quello di assegnazione, a discrezione della Commissione Tecnica e dell'Ente di gestione.

Art. 24 - Il cambio area deve essere sempre comunicato al Responsabile del Distretto.

Art. 25 - Ogni selecontrollore assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato e se vi è stato abbattimento o meno.

Art. 26 - Dopo visione del capo dal Referente della Commissione Tecnica, dal Tecnico dell'Ente di gestione o del Responsabile Distretto, la carcassa può essere portata via dal Centro di Raccolta.

Art. 27 - In caso di ferimento vale quanto riportato nel RR 1/2008. Nella stessa giornata è vietato uscire per abbattimenti nella stessa area in cui è avvenuto il ferimento di un capo non recuperato. Il Responsabile del Distretto potrà valutare la chiusura dell'intero Distretto o di una parte di esso.

Art. 28 - Ad ogni Distretto verrà assegnato un Responsabile e un Vice Responsabile Distretto, un Referente cane da traccia, nominati dal Comitato Esecutivo e dalla Commissione Tecnica dell'Ente di gestione.

Art. 29 - Il Responsabile ha l'obbligo di:

- coordinare le uscite secondo il Regolamento, nelle aree del Distretto;
- controllare le uscite dei singoli selecontrollori;
- spostare o riassegnare aree in base alle esigenze del Piano di Abbattimento;
- tenere collegamenti fra Commissione Tecnica, Ente di gestione e selecontrollori impegnati nel Distretto di competenza.

Art. 30 - **Penalità di comportamento.** Per le violazioni al Regolamento e al presente Allegato Tecnico, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

Descrizione	Punti	Note
Mancata segnalazione del ferimento	-15	Sospensione dalla selezione per due stagioni venatorie
Mancata segnalazione dell'abbattimento entro le 12 ore	-8	Sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Mancata segnalazione dell'uscita	-10	Sospensione dalla selezione per una stagione

		venatoria
Abbattimento tramite battuta/braccata	-15	Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie
Mancata applicazione della fascetta al tendine di Achille	-15	Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie
Mancata consegna dei reperti preparati (trofei – mandibole) entro il 30 aprile	-10	Se recidivo, sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Falso in accompagnamento (selecontrollore e accompagnatore)	-15	Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie, oltre all'eliminazione di tutti i punti maturati nell'annata in corso
Mancato avviso di prenotazione area al Capo Distretto	-6	
Cambio area senza autorizzazione del Capo Distretto	-6	
Mancata taratura dell'arma	-5	
Mancata segnalazione dello sparo	-5	
Scorretto comportamento del selecontrollore sull'anschluss, rendendo difficoltoso il recupero del capo da parete di conduttore e ausiliare	-5	
Scorretto comportamento dell'accompagnatore sull'anschluss, rendendo difficoltoso il recupero del capo da parte di conduttore e ausiliare	-3	
Mancata segnalazione del rientro	-3	
Non corretta preparazione dei reperti (cranio e/o mandibola)	-2	
Non corretta compilazione del foglio di uscita e rientro	- 1	

Art. 31 - Penalità: errori di abbattimento. Per le violazioni al presente Allegato Tecnico, verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

Capo assegnato	Capo abbattuto	Selecontrollore	Accompagnatore
Maschio M3	Maschio M2	- 3 punti	-1 punto
	Maschio M1	- 4 punti	-1 punto
	Femmina F2 - F1 - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Maschio M2	Maschio M3	- 9 punti (se medaglia penalità da trofeo con possibile ritiro del trofeo dell'Ente di gestione)	- 2 punti
	Maschio M1	- 3	-1
	Femmina F2 - F1 - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Maschio M1	Maschio M3	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti
	Maschio M2	- 9 punti ed escluso elenco accompagnatori	- 2 punti

		per una stagione venatoria	
	Femmina F2 - F1 - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Capo assegnato	Capo abbattuto	Selecontrollore	Accompagnatore
Maschio M0	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F2 - F1	- 12 punti	- 3 punti
Femmina F2	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F1	- 1.5 punti	
	Femmina F0	- 1 punto	-1 punto
	Maschio M0	- 6 punti	- 3 punti
Femmina F1	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F2	- 3 punti	-2 punti
	Femmina F0	- 1 punto	-1 punto
	Maschio M0	- 6 punti	- 2 punti
Femmina F0	Maschio M3 - M2 - M1	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 3 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F2 - F1	- 6	-3

Art. 32 - Per errore di specie al selecontrollore e accompagnatore verrà applicata la penalità di **-20 punti**. Per tutti i casi non contemplati dal presente Allegato Tecnico, l'Ente di gestione, sentita la Commissione Tecnica, stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso.

Art. 33 - Nella applicazione del piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione i soggetti costituenti la popolazione di cervo, sono suddivisi nelle classi di età e di sesso definite dal Piano Annuale Operativo (PAO) in vigore.

Art. 34 - L'Ente di gestione potrà escludere, in tutto o in parte dal Piano di Gestione del cervo, coloro che abbiano commesso violazioni sanzionabili ai sensi del Regolamento venatorio di cui il presente costituisce allegato e della normativa vigente.

Art. 35 - Per quanto non contemplato nel presente allegato, si rimanda al RR 1/2008 e alle norme e legislazione di settore.

Art. 36 - Per la stagione venatoria 2021/2022 l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia occidentale, si riserva di apportare eventuali integrazioni, secondo quanto previsto all'art. 34 del Regolamento, che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità della caccia di selezione al cervo o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali nella Zona Speciale di Caccia in area contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

Art.37- Per la stagione venatoria 2020/2021 nel Distretto 4, viene esclusa la caccia di selezione al cervo; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo programmato, da svolgersi nelle successive annate venatorie.

Art.38 - Gli atti deliberati annualmente dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, saranno trasmessi alla Regione.



Piano Gestione cervo 2020/2021

Capo	Punti	*Contributo €	Oro	Argento	Bronzo
M3	-10	400	+ 400	+ 300	+ 200
M2	-7	300			
M1	-5	250			
F2	-5	250			
F1	-4	200			
F0	-3	150			
M0	-3	150			
Quota di partecipazione		20 40 per i cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del regolamento generale			

*contributo per le spese di gestione e organizzazione (i costi possono variare d'anno in anno)
Nel caso il capo venga ferito e non trovato i contributi corrisposti saranno dimezzati.

	ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE	Area VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE, GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, CRAS "CASA ROSSA", VOLONTARIATO Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440 sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it
---	--	--



ALLEGATO TECNICO 4

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL DAINO NELLA “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA” AL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA

Stagioni venatorie 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023

Introduzione

Il presente Allegato Tecnico riguarda gli individui appartenenti alla specie daino (*Dama dama*), presenti nell'area contigua del Parco delle Valli del Cedra e del Parma.

Si tratta in generale di nuclei derivati da immissioni effettuate a partire dagli anni '60 del secolo scorso in aree demaniali o private e successivamente fuggiti accidentalmente da recinti di allevamento o detenzione. Conformemente alle indicazioni di ISPRA sulla specie, considerata para-autoctona, gli obiettivi di gestione sono quelli di limitarne la consistenza e l'ulteriore espansione territoriale. Il piano di prelievo viene impostato sulla suddivisione in classi di sesso e di età, secondo una ripartizione quantitativa e qualitativa derivata dalla preventiva analisi delle caratteristiche dei nuclei, mediante censimenti e valutazioni della struttura di popolazione.

L'ambito di applicazione del piano di prelievo si applica a tutto il territorio incluso nei distretti di gestione del Cervo (D1 Tizzano Val Parma, D2 Corniglio, D3 Monchio delle Corti, D4 Neviano degli Arduini) e la gestione della popolazione deve essere pianificata nel programma annuale e nel rispetto degli obiettivi gestionali elaborati dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale.

In ciascun Distretto l'organizzazione dell'attività venatoria è curata dal Responsabile del Distretto, nominato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e dal Tecnico Faunistico di cui all'art. 6 del Regolamento per la Gestione Faunistico Venatoria dell'area contigua, di cui il presente costituisce allegato.

Si sottolinea a riguardo come sia difficoltoso svolgere i censimenti della specie, la quale occupa territori prettamente boscati ed è rappresentata da ridotte dimensioni dei singoli nuclei, che rendono difficoltoso giungere a precisi dati di stima della consistenza.

Nel tempo e a scalare, verrà presentato un piano di prelievo il più ampio possibile. Partendo dalla consistenza annua minima certa (censita) del nucleo in ogni Distretto, ripartita omogeneamente per classi di sesso e di età, si propone un prelievo pari alla consistenza stimata. Lo scopo dell'attività gestionale è il contenimento dell'espansione numerica e distributiva della specie, fino ad una sua progressiva eradicazione, soprattutto in presenza di danni alla agricoltura.

La modalità di prelievo è la caccia di selezione e i tempi di prelievo sono quelli indicati nel vigente calendario venatorio regionale.

Art. 1 - Il presente Allegato Tecnico disciplina l'accesso alla caccia di selezione, l'assegnazione dei punteggi e delle penalità e la conseguente graduatoria valida per la caccia di selezione al daino all'interno della Zona Speciale di Caccia in area contigua del Parco delle Valli del Cedra e del Parma. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla vigente legislazione in merito alla protezione e alla caccia di selezione agli ungulati.

Art. 2 - L'iscrizione al Piano di Gestione del daino implica e presuppone l'accettazione della regolamentazione venatoria contenuta nel presente Allegato Tecnico.

Art. 3 - La caccia al daino è consentita esclusivamente come caccia di selezione, cioè mediante scelta del capo da abbattere, in forma individuale, alla cerca e all'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Art. 4 - L'accesso al prelievo è riservato ai seleggiatori abilitati alla caccia agli ungulati con metodi selettivi, secondo quanto stabilito dal RR 1/2008, art. 2, comma 1, lett. c) e in base ad una graduatoria di merito. La domanda per l'accesso al prelievo dovrà essere effettuata entro il 15 aprile, il versamento della quota di partecipazione entro il 10 maggio di ogni anno. L'ammontare della quota di partecipazione e il contributo per l'abbattimento avvenuto, sarà stabilito annualmente dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale. L'acquisizione dei punti maturati secondo art. 10 è subordinata all'iscrizione annuale al piano di prelievo.

Art. 5 - L'assegnazione dei seleggiatori ai Distretti avverrà con il seguente ordine di priorità:

- 1) **in possesso** dei requisiti previsti dall'art. 10 del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria dell'area contigua al Parco delle Valli del Cedra e del Parma,
- 2) **non in possesso** dei requisiti di cui al punto precedente.

Per la seconda categoria l'accettazione delle domande è limitata al numero massimo di 20 posti e verrà stilata una graduatoria degli ammessi in base ai seguenti punteggi di priorità:

Iscrizione al piano di prelievo nell'annata precedente e corretta partecipazione	1 punto
Residenza anagrafica in Provincia di Parma	2 punti
Residenza anagrafica in altra Provincia della Regione Emilia-Romagna	1 punto
Residenza anagrafica entro il perimetro di altra Area Naturale Protetta	1 punto

In caso di parità di punteggio, sarà considerato prioritario l'ordine cronologico di ricevimento delle domande (in caso di consegna manuale delle domande agli uffici dell'Ente di gestione farà fede l'apposizione del numero di Protocollo con la relativa ora di arrivo; in caso di spedizione postale è necessario l'invio con Raccomandata a/r e farà fede il timbro postale di invio).

Nella stagione venatoria successiva, l'iscrizione è subordinata ai posti disponibili anche sulla base della graduatoria di merito di cui sopra.

I seleccacciatori regolarmente iscritti al piano annuale di prelievo potranno accedere agli abbattimenti solo se:

- dispongono di un punteggio di merito progressivo pari o superiore al "valore" del/i capo/i così come sopra specificati;
- hanno regolarmente versato la quota prevista dal Regolamento;
- hanno partecipato annualmente ad almeno due uscite di censimento.

Il seleccacciatore che per cause obbligatorie dovesse abbandonare le operazioni di censimento prima del loro termine o arrivare in ritardo rispetto all'inizio delle medesime, è tenuto ad informarne il Responsabile di Distretto, il quale sentito anche il Tecnico Faunistico dell'Ente di gestione, potrà accettare o meno le giustificazioni addotte.

Art. 6 - L'iscrizione al Piano di Gestione non presuppone necessariamente l'attività di abbattimento.

Art. 7 - Ogni seleccacciatore dovrà esibire documento comprovante l'abilitazione al prelievo del daino, o documento equipollente.

Art. 8 - È compito del seleccacciatore impegnarsi nell'effettuare il completamento del piano assegnatogli.

Art. 9 - La non iscrizione al Piano di Gestione per due anni consecutivi da parte del seleccacciatore in graduatoria, comporterà l'annullamento dei punti positivi maturati, ma non di quelli negativi. La mancata partecipazione per causa di forza maggiore documentata non comporterà nessun annullamento dei punti.

Art. 10 - I punteggi per la graduatoria e per l'accettazione saranno assegnati secondo la Tabella 1. La chiusura della graduatoria di merito avverrà in data 30 maggio; i punteggi maturati successivamente saranno conteggiati nell'annata successiva.

Tabella 1		
Descrizione	Punti	Note
Censimento da punti fissi	1	Per uscita
Collaborazione per il Piano di Gestione	1	
Responsabile del Distretto	3	annuale
Vice Responsabile del Distretto	2	annuale
Misuratore Biometrico		nominato dall'Ente di gestione
Referente cane da traccia	1	annuale
Recupero conduttore cane da traccia	0,5	Per uscita (max3)
Aggiornamento accompagnatore	1	annuale
Aggiornamento misuratore	1	annuale
Accompagnamento di seleccacciatore	0,5	Per uscita (max4)
Prova di tiro carabina		Obbligatoria

Art. 11 - Il seleccacciatore è tenuto a presentare all'Ente di gestione un certificato comprovante la prova di tiro della carabina. Tale documento va effettuato prima del periodo di abbattimento del daino.

Art. 12 - L'attività di censimento rappresenta il punto cardine nello svolgimento dell'attività di gestione del daino.

Oltre al valore biologico presenta un alto grado di valore educativo nei confronti di chi lo esercita.

- L'attività di censimento va svolta in forma individuale o a coppie con modalità di osservazione diretta.
- L'attività di censimento va svolta negli orari stabiliti dall'Ente di gestione in accordo con il Tecnico Faunistico.
- L'attività di censimento conta a vista va svolta per il tempo necessario all'avvistamento degli animali e comunque per un periodo non inferiore alle ore 2,00 per uscita.
- L'assegnazione delle parcelle di censimento avverrà secondo giudizio del Tecnico Faunistico e del Responsabile Distretto.

Art. 13 - Per l'assegnazione è necessario disporre di un punteggio sufficiente a coprire il valore in punti del capo prescelto.

Art. 14 - Durante il periodo di caccia, per necessità organizzative e gestionali, l'Ente di gestione in accordo con il Tecnico Faunistico ed il Responsabile di Distretto potrà modificare il capo assegnato.

Art. 15 - Ai seleccacciatori assegnatari di un maschio adulto (palancone) e che lo abbattano per due anni consecutivi, al terzo non sarà riassegnato, salvo disponibilità a seguito rinuncia di altri aventi diritto. Al seleccacciatore che abbia abbattuto un capo delle restanti classi per un anno, le stesse non gli saranno riassegnate, salvo disponibilità a seguito di rinuncia di altri aventi diritto. L'assegnazione del capo non implica la proprietà, in caso di rinuncia dopo

assegnazione, il capo sarà a disposizione dell'Ente di gestione e riassegnato seguendo l'ordine di classifica dei non assegnatari. Il **cacciatore** entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva è tenuto a consegnare per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa obliterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni;

Art. 16 - Le modalità di accompagnamento sono riportate nell'Allegato Tecnico del RR 1/2008. Il compito dell'accompagnatore è quello di consigliare e aiutare l'assegnatario accompagnato. Per lo svolgimento di tale attività è necessario che l'accompagnatore sia accanto all'accompagnato. È auspicabile che l'accompagnatore sia in perfetto accordo con il cacciatore, con decisione unanime. In caso di non accordo dovrà essere redatto un verbale da entrambi.

Art. 17 - L'accompagnatore, figura indispensabile per la gestione, è ritenuto corresponsabile per errori nel prelievo. In caso di non corretto prelievo verranno applicate anche all'accompagnatore le penalità per errore di abbattimento secondo la tabella di cui al successivo art. 28.

Art. 18 - Il valore di riferimento è considerato il maschio adulto con trofeo. Il contributo viene valutato annualmente dal C.E. In caso di ferimento accertato e capo non recuperato, verrà ritirata la fascetta e applicata una riduzione del 50% del contributo riferito alla classe di assegnazione:

Capo	Punti	*Contributo €
M adulto (palancone)	-10	Stabilito annualmente dal C.E. dell'Ente di gestione
M subadulto (balestrone)	-7	
M giovane (fusone)	-5	
F adulta	-5	
F sottile	-4	
F0 (piccola)	-3	
M0 (piccolo)	-3	
Quota di partecipazione		

*Contributo per le spese di gestione e organizzazione comprensivo della quota di partecipazione.

Art. 19 – L'Ente di gestione divide il Distretto in aree di caccia, coincidenti con le attuali per la gestione del capriolo. Il selecontrollore potrà muoversi liberamente esclusivamente all'interno della/e propria/e area/e. I Distretti (D1, D2, D3 e D4) sono gli stessi individuati e denominati dal Regolamento Generale, di cui il presente Documento rappresenta un Allegato Tecnico. In ciascun Distretto l'organizzazione dell'attività venatoria e delle altre attività ad essa collegate, sono curate dal Responsabile del Distretto, nominato dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale. In ciascun Distretto operano, sotto il controllo dell'Ente di gestione, anche altre figure gestionali quali i rilevatori biometrici e i conduttori di cane da traccia, individuati tra le figure abilitate allo svolgimento dei diversi ruoli.

Art. 20 – Ogni cacciatore di selezione può iscriversi ad uno solo dei Distretti di caccia. All'interno di una area possono accedere contemporaneamente solo due selecontrollori in azione di caccia.

Art. 21 - Il cambio area deve essere sempre comunicato al Responsabile del Distretto.

Art. 22 - Ogni selecontrollore assegnatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Distretto lo sparo effettuato e se vi è stato abbattimento o meno.

Art. 23 - Dopo visione del capo da parte del Tecnico Faunistico dell'Ente o del Responsabile Distretto, la carcassa può essere portata via dal Centro di Raccolta.

Art. 24 - In caso di ferimento vale quanto riportato nel RR 1/2008. Nella stessa giornata è vietato uscire per abbattimenti nella stessa area in cui è avvenuto il ferimento di un capo non recuperato. Il Responsabile del Distretto potrà valutare la chiusura dell'intero Distretto o di una parte di esso.

Art. 25 - Ad ogni Distretto verrà assegnato un Responsabile e un Vice Responsabile Distretto, un Referente cane da traccia, nominati dal C.E. dell'Ente di gestione.

Art. 26 - Il Responsabile ha l'obbligo di:

- coordinare le uscite secondo Regolamento, nelle aree del Distretto;
- controllare le uscite dei singoli selecontrollori;
- spostare o riassegnare aree in base alle esigenze del Piano di Abbattimento;
- tenere collegamenti fra Tecnico Faunistico, Ente di gestione e selecontrollori impegnati nel Distretto di competenza.

Art. 27 - Penalità di comportamento. Per le violazioni al Regolamento e al presente Allegato Tecnico, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

Descrizione	Punti	Note
Mancata segnalazione del ferimento	-15	Sospensione dalla selezione per due stagioni venatorie
Mancata segnalazione dell'abbattimento entro le 12 ore	-8	Sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Mancata segnalazione dell'uscita	-10	Sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Abbattimento tramite battuta/braccata	-15	Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie
Mancata applicazione della fascetta al tendine di Achille	-15	Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie
Mancata consegna dei reperti preparati (trofei – mandibole) entro il 30 aprile	-10	Se recidivo, sospensione dalla selezione per una stagione venatoria
Falso in accompagnamento (selecontrollore e accompagnatore)	-15	Sospensione dalla selezione per tre stagioni venatorie, oltre all'eliminazione di tutti i punti maturati nell'annata in corso
Mancato avviso di prenotazione area al Capo Distretto	-6	
Cambio area senza autorizzazione del Capo Distretto	-6	
Mancata taratura dell'arma	-5	
Mancata segnalazione dello sparo	-5	
Scorretto comportamento del selecontrollore sull'anschluss, rendendo difficoltoso il recupero del capo da parete di conduttore e ausiliare	-5	
Scorretto comportamento dell'accompagnatore sull'anschluss, rendendo difficoltoso il recupero del capo da parte di conduttore e ausiliare	-3	
Mancata segnalazione del rientro	-3	
Non corretta preparazione dei reperti (cranio e/o mandibola)	-2	
Non corretta compilazione del foglio di uscita e rientro	-1	

Art. 28 - Penalità: errori di abbattimento. Per le violazioni al Regolamento e al presente Allegato Tecnico, verranno applicate le penalità elencate nelle tabelle sottostanti.

Capo assegnato	Capo abbattuto	Selecontrollore	Accompagnatore
Maschio adulto (palancone)	Maschio subadulto	- 3 punti	-1 punto
	Maschio giovane	- 4 punti	-1 punto
	Femmina adulta - sottile - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Maschio subadulto (balestrone)	Maschio adulto	- 9 punti (se medaglia penalità da trofeo con possibile ritiro del trofeo dall'Ente di gestione)	- 2 punti
	Maschio M giovane	- 3 punti	-1

	Femmina F adulta – F sottile - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Capo assegnato	Capo abbattuto	Selecontrollore	Accompagnatore
Maschio giovane (fusone)	Maschio palancone	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti
	Maschio balestrone	- 9 punti ed escluso elenco accompagnatori per una stagione venatoria	- 2 punti
	Femmina F adulta – F sottile - F0 - M0	- 12 punti più sospensione due stagioni venatorie dal piano di gestione (prelievo compreso)	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
Maschio M0	Maschio palancone – M balestrone – M fusone	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F adulta - F sottile	- 12 punti	- 3 punti
Femmina adulta	Maschio M palancone – M balestrone – M fusone	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina sottile	- 1.5 punti	
	Femmina F0	- 1 punto	-1 punto
	Maschio M0	- 6 punti	- 3 punti
Femmina sottile	Maschio palancone – M balestrone – M fusone	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 4 punti escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina adulta	- 3 punti	-2 punti
	Femmina F0	- 1 punto	-1 punto
	Maschio M0	- 6 punti	- 2 punti
Femmina F0	Maschio palancone - M balestrone – M fusone	Sospensione per tre anni dal piano di gestione, costo del capo in punti e contributo, azzeramento dei punti maturati nella stagione venatoria e ritiro del trofeo da parte dell'Ente di gestione	- 3 punti ed escluso dall'elenco accompagnatori per una stagione venatoria
	Femmina F adulta - F sottile	- 6	-3

Art. 29 - Per **errore di specie** al selecontrollore e accompagnatore verrà applicata la penalità di **-20 punti** Per tutti i casi non contemplati dal presente Allegato Tecnico, l'Ente di gestione, sentito il Tecnico faunistico, stabilirà la penalità conseguente valutando la gravità del caso.

Art. 30 – Nell'applicazione del piano di prelievo e nelle altre fasi della gestione i soggetti costituenti i nuclei di daino, sono suddivisi nelle classi di età e di sesso definite da ISPRA.

Art. 31– L'Ente di gestione potrà escludere, in tutto o in parte dal Piano di Gestione del daino, coloro che abbiano commesso infrazioni sanzionabili ai sensi del Regolamento venatorio di cui il presente costituisce allegato e della normativa vigente.

Art. 32 - Per quanto non contemplato nel presente allegato, si rimanda al RR 1/2008 e alle norme e legislazione di settore.

Art. 33 - Per la stagione venatoria 2021/2022 l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia occidentale, si riserva di apportare eventuali integrazioni, secondo quanto previsto all'art. 34 del Regolamento, che si rendessero necessarie per una migliore funzionalità della caccia di selezione al daino o per adeguamenti ai vigenti calendari venatori regionali nella Zona Speciale di Caccia in area contigua al Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

Art.35 - Per la stagione venatoria 2020/2021 nel Distretto 4, viene esclusa la caccia di selezione al daino; qualora dai censimenti organizzati, emergesse una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare un prelievo programmato, da svolgersi nelle successive annate venatorie

Art.36 - Gli atti deliberati annualmente dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, saranno trasmessi alla Regione




Piano Gestione daino 2020/2021

Capo	Punti	*Contributo €	Oro	Argento	Bronzo
M 3	-10	200	+ 400	+ 300	+ 200
M 2	-7	150			
M 1	-5	125			
F 2	-5	125			
F 1	-4	100			
F 0	-3	75			
M0	-3	75			
Quota di partecipazione		80 150 per i cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del regolamento generale			

*contributo per le spese di gestione e organizzazione (i costi possono variare d'anno in anno)

Nel caso il capo venga ferito e non trovato i **contributi corrisposti saranno dimezzati.**

Allegato C


 <p>PARCHI DEL DUCATO</p>	<p>ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE</p>	<p>Area VIGILANZA AMBIENTALE E TERRITORIALE, GESTIONE FAUNISTICA, GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, CRAS "CASA ROSSA", VOLONTARIATO Centro Levati, Via Olma 3, 43038 Sala Baganza (PR) tel. e fax 0521833440 sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it</p>
---	--	--

PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO



REGOLAMENTO GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA AREA CONTIGUA

Stagioni venatorie 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023



Adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n.19 del 21/02/2020

Capo I**DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1****AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA PIANIFICAZIONE NEL TERRITORIO DI AREA CONTIGUA**

Gli indirizzi della gestione faunistica e la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco fluviale Regionale del Taro, costituiscono applicazione integrata e coordinata dei principi contenuti nelle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di Conservazione degli Uccelli Selvatici, di cui alla Direttiva CEE 2009/147, in materia di Aree Protette di cui alla Legge 6/12/1991 n. 394 e alla Legge Regionale 17/02/2005 n. 6, alla Legge Regionale 23/12/2011 n. 24 e in materia di Protezione della fauna omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui alla Legge 11/02/1992 n. 157 e alla Legge Regionale 15/2/1994 n. 8, modificata dalla Legge Regionale 6/2000, nonché del Regolamento Regionale 1/2008 e delle norme di attuazione costituenti parte integrante del Piano Territoriale del Parco del Taro approvato con atto di G.R. n°2609 del 30.12.99.

ART. 2**PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA**

La gestione faunistica nell'area contigua è organizzata e svolta esclusivamente dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, di seguito indicato come Ente di gestione (EdG), in conformità anche con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali. Nell'area contigua l'attività venatoria è consentita ed esercitata secondo le modalità del presente Regolamento, in accordo con gli indirizzi e i criteri adottati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigenti.

ART. 3**FUNZIONI AMMINISTRATIVE**

La procedura di approvazione del presente Regolamento di durata triennale (stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), avviene secondo il disposto dell'art. 18 comma 4 della LR 13/2015 e in conformità agli artt. 35, 36, 37, 38 della LR 6/2005.

ART. 4**TABELLAZIONE**

La zona di area contigua soggetta all'attività venatoria è delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali tabelle riportano la dicitura "ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA CONTIGUA - DIVIETO DI CACCIA AI NON AUTORIZZATI" e sono realizzate e posizionate a cura dell'Ente di gestione. Lungo tutto il perimetro dell'area contigua l'Ente di gestione appone tabelle indicanti il confine del territorio di competenza.

ART. 5**VIGILANZA VENATORIA**

La vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal presente Regolamento compete prioritariamente al Servizio di Vigilanza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale, come da art. 27, comma 26 LR 24/2011 ed a tutti i soggetti indicati all'art. 27, comma 27 LR 24/2011.

ART. 6**CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA**

Nel territorio di area contigua, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi) o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare tutela, l'Ente di gestione può autorizzare interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite da un apposito piano di contenimento predisposto e attuato ai sensi dell'art. 37, comma 2 della LR 6/2005 e della normativa vigente e sotto la propria diretta responsabilità e controllo. L'Ente di gestione organizza le operazioni di cattura e gli abbattimenti, avvalendosi del proprio personale di vigilanza e in subordine di persone nominalmente all'uopo autorizzate dall'Ente stesso, come previsto dalla L. 394/1991 e s.m.i., dalla LR 6/2005 e s.m.i. e dalla LR 8/1994 e s.m.i., scelte tra coloro in possesso dei requisiti di legge. In ogni caso il controllo andrà esercitato esclusivamente se sussistono effettive condizioni di squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari o per altre cause, utilizzando prioritariamente mezzi ecologici. Nel caso di operazioni rivolte alla fauna ungulata le collaborazioni saranno estese ai soggetti abilitati ai sensi del RR 1/2008. Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi abbattuti avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai Regolamenti CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall'art. 21 del RR 1/2008, nonché di tutti gli atti attinenti dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e della legislazione vigente.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 7

PERIMETRAZIONE DELLA ZONA DI CACCIA SPECIALE DI AREA CONTIGUA

L'esercizio dell'attività venatoria si svolge nella Zona di area contigua situata in Comune di Collecchio (PR) così individuata e perimetrata (vedi Allegato 1);

delimitata ad Ovest dal perimetro del Parco, corrispondente al Canale Otto Mulini; a Nord dal confine con il Comune di Parma, coincidente con la strada comunale Castellarso; ad Est dalla strada provinciale per Collecchio fino all'incrocio con la strada consortile Via Martiri della Liberazione per il tratto che va dal ponte sul Rio Manubiola al Molino dei Notari; a Sud dal Canale Naviglio Taro e dal Rio Manubiola.

La Zona sopradescritta ha una superficie complessiva di circa 375 ha e ricomprende oltre al territorio cacciabile, anche una porzione di "Zona di Rispetto", situata a ridosso dell'area naturalistica "Le Chiesuole" nella quale l'esercizio venatorio è vietato, allo scopo di non creare disturbo alla fauna in sosta nell'area naturalistica sopraccitata.

I confini di tale suddivisione sono specificati nell'Allegato 1 e segnalati con tabelle posizionate a cura dell'Ente di Gestione. La suddetta Zona di Rispetto corrisponde alla preesistente zona di "Silenzio Venatorio".

ART. 8

ZONE DI AREA CONTIGUA ESCLUSE ALLA CACCIA

Ad esclusione di quanto indicato nell'art. 7, tutte le altre zone che costituiscono l'area contigua, in considerazione della loro disgiunzione rispetto alle zone di caccia precedentemente indicate, delle caratteristiche ambientali e delle colture presenti, sono precluse all'attività venatoria e verranno tabellate come "Zona di Rispetto". In caso di necessità al loro interno saranno consentiti e realizzati solo i piani di controllo di cui al precedente art. 6.

ART. 9

ACCESSO VENATORIO ALL'AREA CONTIGUA E DENSITÀ VENATORIA

Nella Zona Speciale di Caccia in area contigua, l'esercizio dell'attività venatoria è riservato ai cacciatori aventi diritto per un **massimo di 14 (quattordici) persone per giornata di caccia**, al fine di contenere la pressione venatoria nell'ambito del parametro fissato dal Piano Territoriale del Parco e nel rispetto dell'art. 38, comma 3 della LR 6/2005.

I nominativi sono indicati dal Consiglio Direttivo del confinante Ambito Territoriale Caccia PR 8 (da ora anche ATCPR8) e l'attività venatoria avviene secondo le indicazioni dettate dal presente Regolamento. Nel caso in cui le richieste eccedano i 14 (quattordici) cacciatori, gli autorizzati saranno ripartiti in turni e potranno esercitare l'attività di caccia esclusivamente nelle giornate di calendario loro assegnate secondo la turnazione.

In caso di rinuncia del turno **non** sono ammesse sostituzioni.

ART. 10

TESSERINO DI AMMISSIONE PER LA CACCIA NELL'AREA CONTIGUA

Per il riconoscimento e il controllo dei cacciatori autorizzati all'accesso venatorio nella zona di caccia dell'area contigua, l'Ente di gestione rilascia apposito tesserino riportante il calendario delle uscite prenotate.

Prima dell'apertura della stagione venatoria, l'Ente di gestione consegna all'ATC PR 8 un congruo numero di tesserini, definito in base alle richieste dello stesso ATC, per la consegna agli aventi diritto. Tale consegna è a cura dell'ATC PR8, che una volta distribuiti i tesserini, comunica tempestivamente all'Ente di gestione i nominativi dei cacciatori ammessi e la loro ripartizione nei turni calendarizzati, per tutte le giornate di caccia disponibili nell'area contigua.

In ragione del fatto che l'Ente di gestione può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria (art. 16 L 394/1991, art. 38 LR 6/2005, art. 3, commi 11 e 12 LR 24/2011), il tesserino sarà rilasciato dietro pagamento di una quota fissa di €_60,00 (sessanta) a carico dei cacciatori che saranno ammessi a svolgere attività venatoria nell'area contigua. La ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere consegnata all'Ente di gestione prima dell'inizio dell'attività venatoria annua. Gli introiti saranno devoluti dall'Ente di gestione esclusivamente al finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali a fini faunistici e per prevenzione e risarcimento danni da fauna selvatica.

Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere obbligatoriamente e immediatamente annotati sui documenti previsti dalle leggi vigenti e nel tesserino rilasciato dall'Ente. A chiusura della stagione venatoria, il Consiglio Direttivo dell'ATC PR8, provvederà a riconsegnare all'Ente di gestione i tesserini compilati dai singoli cacciatori.

L'Ente di gestione precluderà l'accesso nella successiva stagione venatoria a coloro che, entro il 31 marzo, non avranno riconsegnato il tesserino personale. A chiusura della stagione venatoria, ai fini della rendicontazione e programmazione faunistico venatoria, l'Ente di gestione provvederà ad elaborare i dati relativi agli abbattimenti.

ART. 11**SPECIE CACCIABILI E CARNIERE**

In considerazione della peculiarità dell'ambito fluviale che, per ubicazione e caratteristiche ambientali, costituisce un importante punto di sosta lungo le rotte di migrazione delle specie di avifauna acquatica e in relazione al popolamento faunistico che si rinviene nel territorio di pianura, nonché della particolare condizione climatica annuale, caratterizzata da un elevato e prolungato stato siccitoso, le specie cacciabili nell'area contigua sono le seguenti:

- fagiano (*Phasianus colchicus*) (solo il maschio);
- cornacchia grigia (*Corvus cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- volpe (*Vulpes vulpes*).

Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di 2 (due) capi di fauna selvatica stanziale e comunque, non più di un capo di lepre.

In ciascuna stagione venatoria, ogni cacciatore non può abbattere complessivamente più di 4 (quattro) capi di lepre.

ART. 12**PERIODI DI ATTIVITÀ VENATORIA**

I periodi generali di attività venatoria sono fissati dal Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, con le seguenti disposizioni:

- giornate di caccia alla fauna stanziale: non più di 3 alla settimana, mercoledì, sabato e domenica a partire dalla terza domenica di settembre;
- dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive l'attività venatoria è consentita esclusivamente nelle giornate di giovedì e domenica;
- orari di caccia: l'attività venatoria è consentita secondo gli orari di inizio indicati nei differenti periodi elencati nel vigente Calendario Venatorio Regionale, con riferimento alla fauna stanziale; il termine è fissato alle ore 13:00, con riferimento all'ora legale o solare in vigore;
- la lepre comune è cacciabile fino al 18 novembre, il fagiano maschio fino al 28 novembre, la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre e dal 18 novembre al 31 dicembre, la volpe secondo modalità e tempi espressamente indicati nel vigente calendario venatorio regionale.

Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili. Fatte salve limitazioni più restrittive previste dal vigente calendario venatorio regionale o dal presente regolamento, la caccia alla stanziale termina il 31 dicembre.

ART. 13**REINTRODUZIONI E RIPOPOLAMENTI**

L'unica forma di ripopolamento di piccola fauna stanziale che non ha controindicazione tecnica, è quella con animali provenienti da zone di ripopolamento e cattura localizzate nelle vicinanze dei luoghi di destinazione o l'irradiazione naturale. Eventuali azioni di ripopolamento, intese come immissione di animali, in aree dove le popolazioni naturali non siano sufficientemente abbondanti e quindi tesi a garantire una maggiore vitalità a popolazioni isolate o rarefatte, dovranno essere soggetti a specifici progetti di fattibilità previo parere dell'EdG Essi avverranno sotto il controllo diretto del personale dell'EdG Al di fuori di tale contesto, al fine di valorizzare la riproduzione naturale, nel territorio dell'area contigua non è consentita l'immissione di esemplari di riproduttori di nessun tipo.

Nelle porzioni di area contigua indicate dall'EdG è consentita l'attività di cattura a scopo di ripopolamento di lepre e fagiano, sulla base della consistenza delle popolazioni di ogni singola porzione e del calcolo della eventuale quota catturabile. Le catture vengono effettuate di norma a partire dalla prima decade di dicembre fino al 31 gennaio dell'anno successivo, mediante l'impiego di battute e reti verticali a tramaglio per la lepre (senza l'uso del cane) e di apposite gabbie autocatturanti per il fagiano (rese inattive nottetempo). Le catture vengono autorizzate e realizzate da personale dell'Ente di Gestione, con la eventuale collaborazione di cacciatori e volontari indicati nominativamente dal Parco stesso. L'EdG previa intesa con la Regione, stabilisce la destinazione del catturato che potrà essere redistribuito sul territorio dell'area contigua con l'intento di costituirvi e rafforzarvi ecotipi locali, oppure trasferito a condizioni da stabilirsi ad altre zone del territorio dell'EdG

Resta inteso che eventuali azioni di cattura, immissione o reintroduzione, dovranno essere preventivamente soggette a specifici progetti di fattibilità approvati dall'Ente di gestione e sentita la Regione ai sensi dell'art. 38 della LR 6/2005.

ART. 14**RANDAGISMO**

Gli Enti territorialmente interessati cureranno di comune intesa la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al contenimento del randagismo.

ART. 15**ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DEI CACCIATORI AMMESSI**

L'EdG incentiva e ricerca criteri di collaborazione con i cacciatori ammessi per interventi di miglioramento ambientale, operazioni di gestione faunistica, censimenti, ricerche e altri aspetti gestionali.

L'EdG stabilirà graduatorie di merito (tramite punteggi) per i cacciatori che presteranno la loro opera in favore del potenziamento del patrimonio faunistico, dei miglioramenti ambientali e di tutte le attività connesse con la gestione faunistica, comprese le attività di promozione e divulgazione.

ART. 16**RISARCIMENTO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA**

Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica, sono a carico:

- della Regione per l'area di Parco, ai sensi dell'art. 17 della LR 8/1994 e s.m.i.;
- dell'Ente di gestione per la "Zona Speciale di caccia in area contigua", laddove previsto dalla normativa regionale vigente.

In ogni caso gli oneri relativi ai contributi per danni arrecati alle produzioni agricole in area contigua nelle zone precluse alla caccia o per specie non sottoposte a prelievo venatorio o per specie cacciabili per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico – ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico venatoria del territorio, sono a carico della Regione, nel rispetto della legislazione vigente.

Le richieste di risarcimento danni relative alla "Zona Speciale", dovranno essere presentate (debitamente compilate) direttamente presso la sede dell'Ente di gestione che si occuperà dell'istruzione delle pratiche necessarie per la liquidazione degli stessi.

Conformemente alle direttive regionali, il risarcimento dei danni nella Zona Speciale di caccia in area contigua è concesso alle piccole e medie imprese (PMI) operanti sul territorio regionale, secondo quanto disciplinato dalla normativa regionale e da apposite linee guida approntate dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale (delibera Comitato Esecutivo n. 71 del 26/07/2017).

I contributi per il risarcimento danni derivati da specie cacciabili in "Zona speciale di caccia in area contigua" sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte negli appositi capitoli di Bilancio dell'Ente di gestione e nel rispetto delle linee guida emanate con atto di Comitato Esecutivo 71/2017 sopra richiamata.

L'Ente di gestione si impegna a pubblicizzare le opportunità fornite dai bandi annuali regionali per il finanziamento dei sistemi di prevenzione.

ART. 17**MIGLIORAMENTI AMBIENTALI**

L'Ente di gestione programmerà annualmente azioni di miglioramento ambientale a sostegno della fauna selvatica.

ART. 18**ADDESTRAMENTO CINEGENETICO**

Il normale addestramento come da Calendario Venatorio, sarà consentito alle sole persone ammesse all'esercizio venatorio nell'area contigua e il termine coinciderà con la data di chiusura della caccia alla fauna stanziale.

A norma della delibera di G.R. 1147/2018 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, di cui alla delibera di G.R. 79/2018 (Allegati A, B e C)", in tutti i siti (ZPS) è vietata l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre.

ART. 19**SANZIONI**

A chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. a) della LR 6/2005. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e regionali di settore.

Per le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme della LR 21/1984, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L 689/1981.

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e in tutte le leggi di riferimento potrà determinare, su proposta della apposita Commissione nominata dall'Ente di gestione (Delibera di CE n. 108 del 29/12/2014) e qui convalidata anche per il Parco del Taro, la sospensione dell'autorizzazione all'attività venatoria nell'area contigua per l'annata in corso e fino ad un massimo di due stagioni venatorie.

ART. 20**DISPOSIZIONI FINALI**

È vietato il trasporto di armi e/o munizioni nell'intero territorio dell'Area Protetta, se non durante le azioni venatorie e i piani di controllo gestiti dall'EdG.

Nel caso in cui sul territorio del Parco o dell'area contigua, vengano rinvenuti esche o bocconi avvelenati, nonché esemplari di fauna selvatica o domestica deceduti per ingestione di tali esche, si avvieranno le procedure previste dalla normativa vigente. In seguito all'avvio di tali procedure, nell'area oggetto del rinvenimento, l'Ente di gestione si riserva di valutare azioni in funzione della tutela della fauna selvatica e della biodiversità, compresa l'eventuale sospensione dell'attività venatoria nella stagione successiva al rinvenimento.


Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di protezione della fauna e di regolamentazione della caccia, tra cui: L. 394/1991, LR 6/2005, L. 157/1992, LR 8/1994 c.m. dalla LR 6/2000 e s.m.i., RR 1/2008, Dir. 2009/147/CEE, Dir. 92/43/CEE, Piano Faunistico Venatorio Regionale, Calendario Venatorio Regionale al momento vigente, DGR 1147/2018.

I fondi ricavati dal contributo alla gestione di cui agli artt. 6, 10 e dalle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento, saranno destinati prioritariamente alla:

- attuazione dei programmi faunistici del Parco e dell'area contigua;
- prevenzione e risarcimento dei danni da fauna selvatica.

Il presente Regolamento specifico di settore, detta le norme valide per le stagioni venatorie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; fatte salve integrazioni/modifiche che si rendessero necessarie nel corso delle suddette annate, quali adeguamenti/aggiornamenti dovuti ai calendari venatori regionali vigenti e che verranno approvate dal Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti.

ALLEGATO 1 - Regolamento per la gestione faunistico venatoria dell'Area contigua del Parco regionale del Tarò



Allegato 2:

Zonizzazione Parco regionale del Taro Stagione Venatoria 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023- superfici

Zona	Sup (ha)
Parco - Divieto di Caccia (esterno Area Contigua)	2042,98
Aree di Rispetto - Divieto di Caccia	
Madregolo	31,40
Totale	31,40
Zona speciale di caccia in Area Contigua	
Zona speciale di caccia in Area Contigua	328,94
Totale	328,94

nota: Zona B, zona C

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.